

Gara n. 058 codice esigenza 072800.

Ditte partecipanti:

Alvit di Robaldo Domenico S.a.s.;
Arec di Armano Renato & C. S.a.s.;
C.M.L. di Marino Antonino & C. S.n.c.;
Cardea S.r.l.;
CO.VE.CO. Cons.;
Consorzio Ravennate Coop.ve di Prod. Cons;
Decorarte ind; Delsoglio Marco S.a.s.;
Edil-Ada S.a.s.;
F.lli Sarcinella S.n.c.;
Fagi S.n.c.;
Fiori Franco & Eredi ind.;
Gima di Mangiaracina A. e C. S.a.s.;
Gruppo Tecnoimprese S.r.l.;
Guerrini Costruzioni Generali S.p.A.;
ICP S.r.l.;
Lavorincorso S.a.s.;
ML.RO. S.r.l.;
Onorato Costruzioni Edili S.p.A.;
PA.R.ED. S.r.l.;
Panero S.p.A.; S.E.C.A.P. S.p.A.;
Sica S.r.l.;
SO.GE.CO. S.r.l.;
Vitale Roberto ind.

Ditta aggiudicataria:

Cardea S.r.l. rib. 13,362% - media definitiva 13,696% - .

Gara n. 059 codice esigenza 031999.

Ditte partecipanti:

Ascani Giovanni e Mario & C. S.n.c.;
C.I.E. S.n.c.;
CGA Generale Automazione Coop.;
Consorzio Ravennate Coop.ve di Prod. Cons;
Diesse Electra Elettrotecnica S.r.l.;
Elettrica System S.r.l.;
ElettroImpianti Peluso S.a.s.;
Energo Impianti S.r.l.;
F.lli Macrì di Macrì G. Ind.;
Gruppo SAE S.r.l.;
IEM Imp. Elettrici S.r.l.;
Iema S.n.c.; Imel S.n.c.;
M.I.T. S.r.l.;
Perucca S.n.c.;
Rosbel Impianti S.n.c.;
Sci S.r.l.;
S.I.V.A. di Simeone L. e Varricchio M. S.n.c.;
Soems Impianti S.r.l.;
Tieci S.r.l.

Ditta aggiudicataria:

Elettrica System S.r.l. rib. 20,363% - media definitiva 20,595% - .

Gara n. 060 codice esigenza 076097.

Ditte partecipanti:

Arcobaleno Lavori S.r.l.;
Barbero Bartolomeo & C. S.a.s.;
Cofathec Servizi S.p.A.;
F.lli Macrì di Macrì G. ind.;
Fiori Franco & Eredi S.a.s.;
G.R. Impianti S.n.c.;
Graziadio & C. S.p.A.;
ing. Porzio & Isidori di C. Baldacci S.a.s.;
MA.RE.C. di Magistrale Angelica & C. S.a.s.;
Tcno Engineering S.r.l.

Ditta aggiudicataria:

MA.RE.C. di Magistrale Angelica & C. S.a.s. rib. 15,710% - media definitiva 16,308%.

Responsabile del procedimento
Carmelo Cannistraro

24

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

1. Impianto idroelettrico "ex iustifico De-Fernex - 1° salto", Comune di Coazze (TO) - 2. Impianto idroelettrico "ex iustifico De-Fernex - 2° salto", Comune di Coazze (TO) - 3. Variante alla S.P. 157 di Bibiana, Comune di Bibiana (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che:

1. 2. La C.I.O. S.p.A., con sede legale a Ivrea (TO), via Camillo Olivetti n. 8, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi ai seguenti progetti:

1) Impianto idroelettrico "ex iustifico De-Fernex - 1° salto, Comune di Coazze (TO),

2) Impianto idroelettrico "ex iustifico De-Fernex - 2° salto, Comune di Coazze (TO), richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

3. Il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità I, della Provincia di Torino, con sede in Via M. Vittoria n. 12, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Variante alla S.P. 157 di Bibiana, Comune di Bibiana (TO), richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel

termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti indicati al punto n. 1/2/3 in oggetto è l'Arch. Marta Petruzzelli, tel. 011/861.38.25 fax. 011/861.38.57.

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica

Modifiche all'accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la realizzazione di Programmi integrati di intervento (art. 16, legge 17 febbraio 1992, n. 179; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2, Framtek.

Data di avvio del procedimento: 5 febbraio 2002

Istanza: Città di Torino. Nota prot. 22-X-9-3/3 in data 9 gennaio 2002

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: arch. Claudio Fumagalli - Responsabile del Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica - corso Bolzano 44, primo piano, tel. 432.4104

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di San Maurizio Canavese (TO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi dell'Acquedotto Comunale denominati Borgonuovo 1, Borgonuovo 3, e Stazione - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 22/1/2002

n. di protocollo dell'istanza: 529 n. assegnato: 237.

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedi-

mento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione Industria

Riqualificazione ambientale nei terreni siti in località Battagliano - Isolone del Comune di San Sebastiano Po - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione per la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 15 gennaio 2002 la Società Betonrossi S.p.A. con sede in Piacenza, Via Caorsana n. 11 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di riqualificazione ambientale nei terreni siti in località Battagliano - Isolone del Comune di San Sebastiano Po (TO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale prot. n. 754 del 15 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 15 gennaio 2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 15 gennaio 2002, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici, potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero Tel 011 - 4322589 - Arch. Patrizia Altomare Tel. n. 011 - 4322156.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Vicario
Giuseppe Benedetto

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Galliate (Novara)

Statuto comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 19.12.2001)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 Autonomia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione ed informazione

Art. 4 Regolamenti

TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 5 Stemma, gonfalone e fascia tricolore

Art. 6 Territorio 4

Art. 7 Sede comunale

Art. 8 Albo Pretorio

TITOLO III - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Norme generali

Art. 10 Spese di propaganda elettorale

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Composizione, elezione e decadenza

Art. 12 Durata in carica

Art. 13 Adunanze

Art. 14 Competenze del Consiglio

Art. 15 Commissioni consiliari

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 Funzionamento

Art. 18 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

Art. 21 Gruppi consiliari

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22 Composizione

Art. 23 Riunioni

Art. 24 Competenze

Art. 25 Assessori comunali - divieti

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 26 Ruolo e funzioni

Art. 27 Nomina della Giunta

Art. 28 Linee programmatiche del Sindacato

CAPO V - IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 29 Elezione

Art. 30 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

Art. 31 Mozione di sfiducia

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 32 Organizzazione

Art. 33 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 34 Pareri dei Responsabili dei servizi

Art. 35 Collaborazioni esterne

Art. 36 Il segretario comunale

Art. 37 Il Direttore Generale

Art. 38 Il Vicesegretario

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Potestà impositiva

Art. 40 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 41 Revisori dei conti

Art. 42 Controllo interno - principi generali

Art. 43 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

Art. 44 Controllo di gestione

Art. 45 Controllo per la valutazione del personale

Art. 46 Controllo strategico

Art. 47 Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 Partecipazione popolare - principi generali

Art. 49 Associazioni ed organismi di partecipazione

Art. 50 Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

Art. 51 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 52 Istanze petizioni e proposte dei cittadini

Art. 53 Diritto di accesso

Art. 54 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 55 Richiesta

Art. 56 Ammissibilità e proponibilità

Art. 57 Effetti del referendum

Art. 58 Svolgimento

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59 Principi generali

Art. 60 Nomina

Art. 61 Giuramento

Art. 62 Decadenza e revoca

Art. 63 Durata in carica

Art. 64 Mezzi e personale

Art. 65 Prerogative e funzioni

Art. 66 Rapporti con il Consiglio

Art. 67 Disposizione transitoria

CAPO IV - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 68 Consulte

Art. 69 Assemblee dei cittadini

TITOLI VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70 Convenzioni

Art. 71 Consorzi

Art. 72 Unione di comuni

Art. 73 Accordi di programmazione

TITOLO VIII - SERVIZI

Art. 74 Gestione

Art. 75 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 76 Organi delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 77 Consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 Revisione dello Statuto

Art. 79 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 80 Pubblicità dello Statuto

Art. 81 Disciplina transitoria

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 Autonomia

1. Il Comune di Galliate (Gajà) è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dallo Statuto.

2. E' titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune rappresenta la propria comunità ed attraverso l'autogoverno ne cura gli interessi.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

5. Auspica, consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l'emarginazione delle persone diseredate, favorendone l'assorbimento nel tessuto sociale attraverso l'insediamento nel mondo del lavoro, nonché, ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.

6. Lo Statuto ed i Regolamenti comunali garantiscono e regolano l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

7. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

8. L'autonomia conferisce agli organi di governo ed ai responsabili dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge o lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari digni-

tà sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:

a) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;

b) garantire, anche attraverso azioni positive, parità e pari opportunità tra uomini e donne.

c) favorire la costituzione della famiglia, riconoscendo ad essa una funzione basilare nella società civile;

d) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;

e) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali, anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;

f) favorire con ogni mezzo, anche economico, il diritto allo studio ed alla cultura;

g) tutelare e sviluppare le risorse ambientali e territoriali, assumendo iniziative per renderle fruibili da parte dei cittadini in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

h) tutelare ed arricchire il proprio patrimonio dialettale, di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.

5. Il Comune di Galliate, ricompreso territorialmente nell'area dell'Ovest-Ticino, persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo della comunità operante in detta area; a tal fine opererà affinché siano avviate consultazioni con gli altri Enti Interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione dei problemi comuni e siano realizzati programmi di reciproco interesse, anche per l'abbattimento dei costi di gestione dei servizi.

Art. 3 Programmazione ed informazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità:

a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministratori, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;

b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia;

c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale, curando, a tal fine, anche la pubblicazione e l'invio gratuito alle famiglie di un giornale periodico.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di sussidiarietà e di cooperazione, equa ordinazione e complementarità, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di avviso di deposito. Essi entrano in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

TITOLO II CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 5 Stemma, gonfalone e fascia tricolore

1. Il Comune si identifica negli atti attraverso il sigillo recante lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952.

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco è preceduto dal gonfalone che ha le caratteristiche attribuite con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953.

3. Per inveterata consuetudine il Comune riconosce come colore proprio l'azzurro che potrà essere usato nella foggia della bandiera e del drappo, in occasione di manifestazioni locali.

4. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune è il distintivo del Sindaco, da portarsi a tracolla.

Art. 6 Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. L'inizio del territorio comunale sarà indicato, in aggiunta alla segnaletica prevista dal codice della strada, con segnali rettangolari a fondo marrone e scritte bianche (segnali turistici) riportanti la denominazione del Comune in dialetto locale.

2. Il territorio si articola in quattro rioni, aventi le seguenti denominazioni:

- a) rione Missanghera;
- b) rione Bornate;
- c) rione Porta San Pietro;
- d) rione Porta Nuova.

3. Il Comune può estendere i propri interventi ai cittadini che si trovino al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura di interessi generali diffusi all'intera comunità e mediante l'erogazione di forme di assistenza nelle località di temporanea dimora.

Art. 7 Sede comunale

1. La sede comunale, ubicata nel palazzo posto in piazza Martiri della Libertà, è il simbolo della civica dignità e la sede degli organi di governo e degli uffici.

2. Il Consiglio comunale tiene le proprie sedute nella storica sala ottocentesca del Castello Visconteo Sforzesco e, solo eccezionalmente, su determinazione del Sindaco, sentita la Giunta comunale, può riunirsi in luogo diverso.

3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno del Castello Visconteo Sforzesco, ove si svolge la seduta, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Art. 8 Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, garantendo nel contempo la massima sicurezza per gli atti e avvisi in pubblicazione al fine di evitarne ogni possibile manomissione o asportazione.

TITOLO III ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Norme generali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti di competenza previsti per tali funzioni dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Le modalità di funzionamento degli organi di governo del Comune, per quanto non previsto dallo statuto, sono demandate alla legge ed al regolamento.

Art. 10 Spese di propaganda elettorale

1. I candidati alla elezione a Sindaco ed i delegati delle liste dei candidati a Consigliere comunale devono presentare al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione congiunta, datata e sottoscritta, delle spese che gli stessi ritengono di dover sostenere per la campagna elettorale. Tale dichiarazione deve es-

sere pubblicata all'Albo Pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.

2. Entro quindici giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato al protocollo generale. Il Segretario comunale invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine di cinque giorni.

3. I rendiconti presentati, firmati dal capo lista che ne attesta la veridicità, sono pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, alla decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 12

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Spetta al Consiglio valutare l'esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

4. Le modalità di presentazione, gli effetti delle eventuali dimissioni e la surroga del Consigliere dimissionario sono disciplinati dalla legge.

5. L'eventuale seggio che dovesse rendersi vacante durante il quinquennio per morte, dimissioni, decadenza o temporanea sospensione di diritto di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 13

Adunanze

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Egli provvede anche alla convocazione del Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. Assicura altresì il regolare svolgimento delle sedute, proclama l'esito della votazione ed ha il potere di mantenere l'ordine e il dovere di far osservare le leggi ed i regolamenti.

3. Il Presidente ha la facoltà, sentiti i Capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Tutte le sedute del Consiglio, salvo casi d'urgenza, devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e quello dell'adunanza.

5. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato con un anticipo di almeno 24 ore. In quest'ultimo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri assegnati lo richieda, le deliberazioni, esaminate le motivazioni dell'urgenza, possono essere differite al giorno successivo.

6. Nell'avviso di convocazione deve sempre essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che, per le adunanze urgenti, deve essere stabilita non oltre il giorno successivo alla data di prima convocazione.

7. In caso di urgenza possono, sempre con un anticipo di almeno 24 ore, essere aggiunte altre proposte deliberative a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

8. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Se trattasi di proposte deliberative, le stesse devono essere inoltrate unitamente al relativo schema.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio contestualmente alla convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria comunale almeno tre giorni prima dell'adunanza, non computando a tal fine il sabato ed i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza, o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono fissate dalla legge. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottati da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria ed adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed i risultati accertati con il controllo di gestione. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività

di controllo della sua attuazione sono stabilite dal successivo art. 28.

5. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:

a) con l'adozione dello Statuto e dei Regolamenti;

b) con la partecipazione alla definizione, approvazione ed eventuale adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;

c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori e delle opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;

e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità;

j) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

6. La funzione di controllo sull'attività comunale e su quella delle istituzioni, che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri, è esercitata attraverso:

a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;

c) la presa d'atto della relazione annuale del difensore civico.

7. Nel quadro della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo può suggerire comportamenti, formulare direttive e fornire pareri alla Giunta comunale ed al Sindaco, senza interferire sugli atti di loro competenza.

Art. 15

Commissioni consiliari

1. Per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'assemblea consiliare, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita delibe-

razione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, commissioni consiliari permanenti, o temporanee, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni. Dette commissioni sono composte esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale.

2. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, una commissione consiliare permanente di controllo o di garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche previste dall'art. 14, comma 6, lettere a), e di presentare al Consiglio relazioni illustrative sui risultati dell'attività esercitata. La Presidenza di tale commissione è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni temporanee d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. Anche la suddetta commissione è composta esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.

4. Il Regolamento determina i poteri e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità delle Commissioni suddette.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Ogni Consigliere, osservando le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

- formulare interrogazioni e mozioni;

- ottenere dagli uffici comunali informazioni e copie di atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione dal pagamento di spese e diritti e con le modalità stabilite dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e dal regolamento.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, annualmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti.

6. Le motivazioni che giustificano l'assenza da parte del Consigliere comunale alle sedute consiliari devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, è punito negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.

7. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli formalmente

l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative espresse del Consigliere interessato. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro dieci giorni, alla surrogazione mediante convalida del candidato che, nella medesima lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17 Funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l'osservanza dei principi disposti dallo Statuto.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

3. Con il medesimo regolamento di cui al precedente comma, il Consiglio disciplina la gestione delle risorse ad esso attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. Le motivazioni dell'urgenza devono risultare dall'atto.

Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente art. 13, comma 6, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i

quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto;

d) i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all'art. 59, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

5. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, le votazioni sono palesi; si adottano a scrutinio segreto, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori designati dal Presidente, le deliberazioni concernenti persone sulle quali vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni discrezionali sulle loro qualità e capacità.

6. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

7. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera, i consiglieri obbligati all'astensione devono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.

8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e nulle.

Art. 20 Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

2. In tali istanze, formulate per iscritto, datate e sottoscritte, deve essere specificato se si richiede risposta in Consiglio Comunale, oppure, in alternativa, risposta scritta; qualora nulla sia specificato s'intenderà richiesta la risposta scritta.

3. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo nelle quali è espressamente richiesta la risposta in Consiglio Comunale, se presentate almeno sette giorni prima dell'adunanza del Consiglio, calcolati consecutivamente escludendo il giorno dell'adunanza, vengono inserite nell'ordine del giorno per essere sottoposte al Consiglio medesimo, se presentate successivamente verranno trattate nella seduta successiva. In ogni caso il Sindaco o l'assessore competente risponde alle interrogazioni e alle istanze entro 30 giorni e, quindi, se entro tale termine non si dovesse svolgere alcuna seduta consiliare, la risposta deve essere data per iscritto.

4. Qualora sia richiesta risposta scritta questa viene fornita entro dieci giorni dalla data di presentazione.

5. Il regolamento specifica ulteriori modalità relative alla trattazione delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo.

Art. 21 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Quando in una lista risulti eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento i gruppi consiliari comunicano il nominativo del Consigliere da ciascuno di essi eletto Capogruppo.

4. I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente che assume la denominazione di "Conferenza dei Capigruppo". Essa è presieduta dal Sindaco.

5. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

6. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le modalità del suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.

2. Il Sindaco può nominare ad assessori coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale e, altresì, ha la facoltà di nominare alla carica di assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e di compatibilità per la nomina alla carica di Consigliere comunale, assicurando, ove possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. In ogni caso, almeno un assessore, che assumerà la carica di Vice Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali.

3. Agli assessori che non ricoprono la carica di Consigliere comunale si applica il disposto dell'art. 16, comma 5, del presente Statuto.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo esecutivo.

Art. 23 Riunioni

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Essa delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta dei presenti. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza gli assessori tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto. Gli assessori che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.

5. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme dell'art. 18.

6. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

Art. 24 Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti, finalizzati all'esercizio del potere, proprio degli organi di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili di Servizio.

2. La giunta adotta:

- i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alla variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- le deliberazioni relative all'utilizzo del fondo di riserva da comunicare all'organo consiliare;

- le deliberazioni di concessioni di patrocinii, contributi ed altri interventi finanziari o strumentali previsti dai regolamenti comunali e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione, assumendo il relativo impegno di spesa;

- il parere richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge 475/68, in materia di revisione della pianta organica delle farmacie.

3. La Giunta inoltre:

- autorizza il Responsabile del Servizio competente a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado di giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente, conferendo, se necessario e/o opportuno, l'incarico a professionisti esterni per la difesa e la rappresentanza del comune ed impegnando la relativa spesa;

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale ed il rendiconto presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- approva le transazioni;

- approva i progetti di opere pubbliche;

- approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi predisposto dal Direttore Generale;

- determina le tariffe, i canoni, le aliquote dei tributi ed analoghi oneri a carico di terzi e le eventuali variazioni.

Art. 25 Assessori comunali- divieti

1. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. I componenti della Giunta, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla di-

scussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera, i componenti della Giunta obbligati all'astensione devono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.

3. Ai componenti della Giunta comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 26 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del comune che rappresenta. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Ad esso, quale Capo dell'Amministrazione, competono tutte le funzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Egli esercita le funzioni di Ufficiale del Governo demandategli dalla legge.

5. Il Sindaco partecipa alla conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

6. Compete al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Compete altresì al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

8. Il Sindaco riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al comma 1, del precedente art. 25, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

10. Nel conferire le funzioni di cui al comma precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

11. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare, con proprio provvedimento, specifici incarichi temporanei a Consiglieri comunali nell'osservanza del principio di cui al comma 10.

Art. 27 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui al precedente art. 22.

2. Fra i componenti della Giunta, il Sindaco, scegliendolo fra gli Assessori che ricoprono anche la carica di Consigliere Comunale, nomina il Vicesindaco che lo sostituisce (supplenza) nel caso di assenza od impedimento temporaneo e di sospensione temporanea di diritto dall'esercizio delle funzioni, quest'ultima effettuata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di competenza statale. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall'Assessore più anziano d'età, purché Consigliere comunale.

3. Per gli assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di candidatura, compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva.

4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, comunica al Consiglio la composizione della Giunta comunale.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione dell'assessore dimissionario, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 28 Linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco, entro due mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, presentare al Consiglio comunale integrazioni alle linee programmatiche con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale nel corso del mandato.

CAPO V IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 29 Elezione

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale sono eletti con il sistema previsto dalla legge.

2. Il Consiglio comunale provvede nella sua prima seduta, che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, agli adempimenti di cui all'art. 41 del D.lgs. 267/2000.

3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 30

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco (reggenza).

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio comunale viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 32

Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo.

2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La conferenza dei servizi, composta dai Responsabili degli uffici e dei servizi e presieduta dal Segretario Generale o, in caso di nomina, dal Direttore Generale, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Svolge, inoltre, i compiti che ad essa vengono attribuiti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 33

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell'incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.

2. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati. Essi sono, pertanto, i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura e, in quanto tali, sono tenuti ad assicurare con autonomia operativa, nell'ambito di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

3. Ad essi spettano i compiti loro attribuiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e quelli, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino ad altri Organi. Spettano altresì ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi le funzioni relative all'emanazione di ordinanze per la sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di opere eseguite abusivamente e l'emanazione di ogni altro tipo di ordinanza che risponde alla funzione di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

Art. 34

Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, si può procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 36
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti dell'ente.

2. Egli, quando non sia stato nominato il Direttore Generale di cui al successivo art. 37, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

3. Può, su nomina del Sindaco e previa deliberazione della Giunta, esercitare le funzioni del Direttore Generale.

4. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) riceve le dimissioni del Sindaco disponendo per la loro immediata acquisizione al protocollo;

c) sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;

d) certifica le pubblicazioni all'Albo Pretorio su dichiarazione del messo e attesta l'esecutività delle deliberazioni;

e) riceve le richieste, scritte e motivate con l'indicazione delle norme violate, di sottoposizione al controllo delle deliberazioni, nelle materie indicate dalla legge, della Giunta e del Consiglio, e invia queste ultime, unitamente alle richieste, al Difensore Civico, informandone la Giunta comunale;

f) roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

g) in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio competente o del suo sostituto può presiedere le commissioni delle gare d'appalto, di concorso e di selezione del personale;

h) esercita le ulteriori funzioni previste da regolamenti o conferite dal Sindaco.

Art. 37
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. Al Direttore Generale compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del medesimo decreto legislativo. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 38
Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Egli, sostituisce il segretario comunale per vacanza, assenza od impedimento dello stesso, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V
FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art. 39
Potestà impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituita da risorse proprie e da trasferimenti. Esso ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. I primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell'utente.

Art. 40
Bilancio e rendiconto di gestione

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione del Comune.

Art. 41
Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto, con voto limitato a due un collegio di revisori dei conti formato da tre componenti.

2. I componenti del collegio sono scelti:

a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della delibera, non sono revocabili, salvo in caso di inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Esercitano le loro funzioni con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicano immediatamente al Consiglio comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

5. Non possono essere nominati revisori coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo biennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.

6. L'incarico di revisore dei conti non può essere esercitato dai componenti del Comitato Regionale di Controllo, né dai dipendenti della Regione Pie-

monte o di Province e Comunità Montane comprese in detta Regione.

7. La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dall'albo comporta la decadenza dall'ufficio di revisore.

8. La decadenza, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata dal Consiglio comunale che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.

9. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 42

Controllo interno - principi generali

1. Il comune monitora e valuta i costi, i rendimenti ed i risultati dell'attività svolta, avvalendosi di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e attività gestionali, quale risulta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165.

Art. 43

Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si sostanzia in verifiche successive all'adozione e alla esecutività degli atti.

2. La verifica è finalizzata all'attivazione del potere di autotutela da parte dello stesso soggetto che ha adottato l'atto, salvo i casi di obbligo di segnalazione ai competenti ordini giudiziari.

Art. 44

Controllo di gestione

1. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un nucleo denominato "nucleo per il controllo di gestione".

2. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per il controllo di gestione.

3. Le modalità di controllo di gestione ed i reperi effettuati sono stabiliti dagli artt. 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

Art. 45

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché, i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati, sono soggetti a valutazione.

2. Alla valutazione provvede apposito nucleo denominato "nucleo per la valutazione del personale".

3. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per la valutazione del personale.

4. Al nucleo di valutazione sono, inoltre, attribuite le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che ne stabilisce il funzionamento.

5. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutate.

Art. 46

Controllo strategico

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione della deliberazione con cui effettua, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, esercita il controllo strategico come definito dal precedente art. 42, lettera d).

Art. 47

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che cura:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 210 del D. Lgs 267/2000.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Partecipazione popolare - principi generali

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;

d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale;

e) gli utenti dei servizi comunali;

I suddetti diritti sono riconosciuti anche ai cittadini dell'Unione Europea.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 49

Associazioni ed organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni e delle organizzazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l'iscrizione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, aventi le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, nell'apposito registro tenuto dal Comune con il fine esclusivo di mantenere attivamente rapporti di collaborazione con il Comune.

3. Alle suddette associazioni ed organizzazioni possono essere concessi contributi, anche annuali, sulla base di un programma delle attività previste, accompagnato da un preventivo di spesa, e nel rispetto delle altre modalità indicate nel regolamento.

4. Il Comune assicura alle associazioni di partecipazione popolare tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi.

5. Il Comune, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni.

Art. 50

Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

1. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre le attività, individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma quinto, del D.Lgs. 267/2000.

2. I presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle forme di partecipazione indicate al precedente comma, sono indicate in un protocollo d'intesa predisposto secondo quanto indicato nel regolamento di cui al precedente art. 49, comma 2.

Art. 51

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento.

Art. 52

Istanze petizioni e proposte dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio comunale.

Art. 53

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 54

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 267/2000, può intervenire per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del Servizio interessato a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune si sia costituito aderendo alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di competenza del giudice ordinario, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del servizio interessato a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata la decisione medesima devono risultare a verbale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 55

Richiesta

1. E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno un decimo degli elettori del

Comune iscritti nelle liste elettorali alla chiusura della revisione semestrale precedente la richiesta, oppure dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

Art. 56

Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, deve riguardare argomenti di esclusivo interesse locale. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) Lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale ed il Regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Esso non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio comunale.

4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso al Consiglio comunale.

5. La proposta non ammessa non può essere ripresentata nel corso dello stesso periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 57

Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale o la Giunta, a secondo delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.

2. Ove la proposta venga respinta la stessa non può essere riproposta prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Art. 58

Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59

Principi generali

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, a seguito di istanze e petizioni dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. E' pertanto preposto alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune.

2. Al difensore civico è attribuita una indennità annua fissata dal Consiglio Comunale. Ad essa si

aggiunge il rimborso delle spese vive sostenute dal difensore civico per l'esercizio del suo ufficio.

Art. 60

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra gli estranei al Consiglio e alla Giunta che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato li settantesimo, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e provvisto di adeguata preparazione giuridico-amministrativa.

2. Non possono ricoprire l'ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale e coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo quinquennio;

b) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei Revisori dei conti, del segretario comunale, del Direttore Generale e dei dipendenti comunali, nonché degli amministratori e dei dipendenti delle aziende speciali, dei consorzi, e delle istituzioni di cui il Comune è parte;

c) i condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Le modalità per la nomina sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 61

Giuramento

1. Il difensore civico presta giuramento di fronte al Consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale."

Art. 62

Decadenza e revoca

1. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle condizioni indicate al comma 2 del precedente art. 60, il difensore civico decade dal suo ufficio. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio comunale con procedura d'urgenza.

2. Il Consiglio comunale revoca dall'ufficio il difensore civico, nei casi di grave inadempienza, con deliberazione adeguatamente motivata, adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 63

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 64

Mezzi e personale

1. La Giunta comunale provvede a dotare l'ufficio del difensore civico di locali, mezzi e personale adeguati alle funzioni d'istituto.

Art. 65

Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico ha la possibilità di accedere a tutti gli uffici del Comune, delle aziende, dei consorzi, delle istituzioni, dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici comunali, allo scopo di accertare che il procedimento

amministrativo abbia regolare corso. A tal fine può interloquire direttamente con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi o richiedere atti e notizie, senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio. Egli è comunque tenuto, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, a rispettare il segreto nei rapporti con l'esterno.

2. Rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

3. Sollecita gli organi comunali a provvedere entro termini definiti.

4. Formula, anche di propria iniziativa, pareri al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché alle aziende speciali, ai consorzi e alle istituzioni, che hanno l'obbligo di una specifica motivazione, qualora ritengano di disattendere il parere.

5. Interviene, per il tramite del Sindaco, nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi che, pur sollecitati, omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio.

6. Esercita le funzioni di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nelle ipotesi previste dall'art. 127 del D.lgs. 267/2000.

7. Verifica a richiesta dell'interessato la legittimità del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Esercita le funzioni di garante del contribuente di cui all'art.13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

9. Riferisce all'autorità giudiziaria, quando ne abbia l'obbligo per legge.

10. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

11. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede, ove ritenuto necessario, a integrare la dotazione organica del difensore civico avendo riguardo alle specifiche professionalità richieste.

Art. 66

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale, che ne prende atto, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi.

2. Per i casi ritenuti di particolare urgenza il difensore civico può rassegnare relazioni mirate al Consiglio comunale al di fuori dei termini previsti dal 1° comma.

3. La relazione annuale è pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e depositata negli uffici di segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 67

Disposizione transitoria

1. Nella prima applicazione delle norme contenute nel presente capo il difensore civico è nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

CAPO IV

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 68

Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce le consulte, composte da Consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni, portatori degli interessi espressi dalla comunità locale.

2. Il regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

Art. 69

Assemblee dei cittadini

1. E' istituita l'assemblea dei cittadini, intesa come riunione finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. L'assemblea è convocata dal Sindaco a seguito di richiesta di 200 cittadini elettori, o di 100 ove la questione prospettata interessi un solo rione.

3. La richiesta può essere formulata anche dalla Giunta comunale.

4. L'assemblea dei cittadini si svolge davanti alla Giunta comunale e chiunque può prendere la parola per esporre le proprie opinioni.

5. Il Sindaco è tenuto a portare all'attenzione del Consiglio o della Giunta nella prima seduta successiva, a seconda della competenza, la questione proposta.

6. L'assemblea dei cittadini non è proponibile per le materie indicate nel 1° comma dell'art. 56, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

7. Il regolamento disciplina le altre modalità di richiesta, convocazione e svolgimento dell'assemblea, nonché la circoscrizione dei rioni di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere

l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del consorzio, conformemente a quanto dispone la convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, le nomine e le funzioni degli organi consortili e deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 72

Unioni di comuni

1. Per l'esercizio congiunto di funzioni il Comune può promuovere o aderire alla costituzione dell'unione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione e, altresì, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse.

Art. 73

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII SERVIZI

Art. 74

Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche per cui non si ritenga opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Spetta al Consiglio comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell'utenza attraverso manifesti murali e il periodico di cui al precedente art. 3, 1° comma, lett. c), dello Statuto.

Art. 75

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 76

Organi delle aziende speciali e delle Istituzioni

1. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente che vengono eletti dal Consiglio comunale con unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda o dal regolamento della istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Il presidente, i consiglieri ed il direttore non possono far parte del Consiglio comunale e della Giunta comunale e devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale.

5. Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti il consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d'atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

6. La contemporanea cessazione dall'ufficio di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

7. Si applica al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni l'istituto della sfiducia costruttiva, previsto per gli amministratori comunali al precedente art. 31.

Art. 77

Consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente.

2. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Non è ammessa l'astensione dal voto, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.

5. Lo Statuto dell'azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell'ambito della legge, le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 79 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, o la sua revisione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio.

Art. 80 Pubblicità dello Statuto

1. Dopo l'entrata in vigore, lo Statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all'ingresso dell'ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio comunale in occasione delle sue adunanze.

Art. 81 Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o da successive revisioni dello stesso restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative e con quelle dello Statuto o della sua revisione.

Comune di Moiola (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 27.1.2002)

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Rapporti con gli altri enti territoriali

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 - Organi di governo

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Art. 10 - Sessioni e convocazioni del consiglio

Art. 11 - Regolamento del consiglio

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Organismi collegiali - pari opportunità

Art. 18 - Giunta comunale -nomina e prerogative

Art. 19 - Composizione

Art. 20 - Funzionamento della giunta

Art. 21 - Competenze della giunta

Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali- modalità e procedure

Art. 23 - Sindaco

Art. 24 - Giuramento del sindaco

Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 26 - Rappresentanza dell'ente

Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 28 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 29 - Attribuzioni quale ufficiale del governo

Art. 30 - Vice sindaco

Art. 31 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

Art. 32 - Mozioni di sfiducia

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 33 - Principi e criteri generali

Art. 34 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 35 - Personale

Art. 36 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Incarichi a contratto

Art. 38 - Collaborazioni esterne

CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39 - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni del segretario comunale

CAPO III - DIRETTORE GENERALE

Art. 40 - Direttore generale

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41 - Forme di gestione

Art. 42 - Gestione in economia

Art. 43 - Azienda speciale

Art. 44 - Istituzione

Art. 45 - Revoca e nomina in surroga degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Art. 46 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 48 - Ordinamento

Art. 49 - Attività finanziaria del comune

Art. 50 - Contabilità comunale: il bilancio

Art. 51 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

Art. 52 - Attività contrattuale

Art. 53 - Principi generali del controllo interno

Art. 54 - Revisione economico-finanziaria

Art. 55 - Controllo interno di regolarità contabile

Art. 56 - Controllo di gestione

Art. 57 - Controllo per la valutazione del personale

Art. 58 - La valutazione ed il controllo strategico

Art. 59 - Controllo e pubblicità degli atti amministrativi monocratici

Art. 60 - Tesoreria

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - FORME ASSOCIATIVE

Art. 61 - Principio di cooperazione ed associazionismo

Art. 62 - Convenzioni

Art. 63 - Consorzi

Art. 64 - Unione di comuni

Art. 65 - Accordi di programma

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 66 - Partecipazione

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 67 - Interventi nel procedimento

Art. 68 - Istanze

Art. 69 - Petizioni

Art. 70 - Proposte

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71 - Principi generali sugli organismi di partecipazione

Art. 72 - Associazioni

Art. 73 - Organismi di partecipazione

Art. 74 - Incentivazione

Art. 75 - Partecipazione alle commissioni

CAPO III - REFERENDUM

Art. 76 - Referendum

Art. 77 - Effetti del referendum

CAPO IV - ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 78 - Diritto di accesso

Art. 79 - Diritto di informazione

Art. 80 - Notiziario del comune

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 81 - Difensore civico della comunità

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 - Statuto

Art. 83 - Regolamenti

Art. 84 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 85 - Norme abrogate

Art. 86 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Moiola è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato e del presente Statuto.

Art. 2

FINALITÀ

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune tutela la salute dei cittadini e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla comunità una qualità di vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana.

3. Il Comune riconosce e sostiene la famiglia come soggetto istituzionale, a norma dell'art. 29 della Costituzione e orienta a tal fine le politiche sociali, economiche e di organizzazione dei servizi. Favorisce la tutela dell'infanzia ed il diritto allo studio.

4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali; tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico; favorisce il turismo e lo sport sociale e giovanile.

5. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

6. Il Comune di Moiola tutela l'ambiente con il controllo costante delle fonti di inquinamento, favorisce la raccolta differenziata dei rifiuti, valorizza il patrimonio boschivo favorendo la riforestazione, tutela, inoltre, il territorio agricolo esistente.

7. Tutela e favorisce il recupero e l'utilizzo del centro storico.

8. Nei limiti delle proprie competenze il Comune promuove e favorisce accordi di programma finalizzati al risanamento e alla bonifica delle aree oggetto di dissesti ambientali; promuove inoltre la ricollocazione di attività industriali nelle strutture dismesse. In particolare, essendo presente sul territorio il più grande giacimento d'amianto dell'Europa occidentale, coltivato fin dall'inizio del secolo, il Comune favorisce e persegue il recupero ambientale promuovendo presso gli enti preposti i piani di bonifica ambientale dell'area mineraria, salvaguardando il sito da un qualsiasi utilizzo a discarica.

Art. 3

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

1. Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dall'ambito territoriale di interesse.

2. I rapporti con i Comuni, la Comunità Montana, l'A.S.L. territorialmente competente, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equidistribuzione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Moiola è situato nella parate sud-occidentale della Provincia di Cuneo da cui dista km. 18. Esso si trova nell'ambito della Comunità Montana Valle Stura di Demonte e fa parte dell'A.S.L. territorialmente competente.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 14,96 e confina con i Comuni di Demonte, Valdieri, Borgo San Dalmazzo, Gaiola, Valloriate.

1. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma 19.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "COMUNE DI MOIOLA".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune:

- il Consiglio
- la Giunta
- il Sindaco.

Art. 8

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale determinando l'indirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri indicati nel presente statuto, con le modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Le competenze del Consiglio comunale sono quelle descritte analiticamente dall'art. 42, punto 2, punto 3, punto 4 del T.U. n. 267/2000.

Art. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del Conto Consuntivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato, al domicilio eletto dai Consiglieri, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta.

3. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi 2 (due) giorni prima della data fissata per la seduta.

4. In casi di urgenza, la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico e/o a mezzo telefax e/o a mezzo telefono documentato di non meno di 8 (otto) ore.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

6. Gli adempimenti previsti al comma 5, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.

7. Nel caso di richieste di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco iscrive ai primi punti dell'Ordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.

8. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni da quando è prevenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge.

9. Il deposito delle proposte relative all'ordine del giorno dovrà essere effettuato 24 (ventiquattro) ore prima del giorno dell'adunanza, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate dai Consiglieri durante il normale orario di Ufficio.

Art. 11

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è regolato da apposito regolamento da approvarsi con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 38

del T.U. 267/2000. Analoga modalità è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 12 COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e può istituire commissioni temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di Consiglieri di maggioranza e minoranza.

4. La Presidenza delle Commissioni di Controllo o di Garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.

5. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni delle Commissioni.

6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 13 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni "permanenti" è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni "temporanee o speciali" è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale.

3. Il Regolamento disciplina, almeno, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

4. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni speciali non sono pubbliche.

Art. 14 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta alle interrogazioni è obbligatoria.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla Legge e quando esaminano documenti sottratti all'accesso al pubblico, ai sensi della Legge n. 675/96 e s.m.i.

Art. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, designando il capogruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppi sono individuati nei Consiglieri, esterni alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'

1. Nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi. Un apposito organismo redige piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna e formula proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

Art. 18 GIUNTA COMUNALE -NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Le cause di incompatibilità nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.

3. In caso di dimissioni di uno o più Assessori il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 19 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 4 (quattro) Assessori.

2. Due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in pos-

sesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori esterni ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l'attività di controllo.

5. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

Art. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.

Art. 21

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1° e 2° del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 22

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI MODALITA' E PROCEDURE

1. Gli Organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili o nulle non si computano nel numero dei votanti.

4. Nel caso di parità di voti, il Sindaco può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

5. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.

6. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad

essa spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

7. Per l'approvazione dei Regolamenti e relative modificazioni, per l'approvazione del Bilancio di previsione e relative variazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, allorché venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

9. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

10. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale ed i membri della Giunta non partecipano alle sedute, quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità.

11. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

12. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

13. I verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri delle medesime.

Art. 23

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili dei Settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali nonché all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 24

GIURAMENTO DEL SINDACO

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 25

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

e) attribuisce e revoca, previa deliberazione di Giunta, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale;

f) coordina, tramite il Consorzio Socio-Assistenziale, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari;

g) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;

h) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabili di settore, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura di posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica;

i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune presso, enti, aziende e istituzioni;

j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione. D'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

k) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

l) partecipa alla conferenza dei capigruppo.

Art. 26

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Direttore Generale, se nominato o a ciascun responsabile di settore in base ad una delega del Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.

4. La delega può avere per oggetto il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni con altri Enti Locali per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Art. 27

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

b) riceve le dimissioni degli Assessori;

c) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

d) autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;

e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 29

ATTRIBUZIONI QUALI UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale Elettorale, attribuitegli ai sensi dell'art. 26 della legge 340/2000, al Segretario Comunale o a un funzionario del Comune; la delega deve essere approvata dal prefetto.

3. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano

no l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Le ordinanze di cui al comma 3 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 4.

6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 30 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco; sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, decadenza o decesso. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

Art. 31 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più Anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 32 MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 33 PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di Settore, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.

3. Ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l'acquisizione del conforme parere del Responsabile di settore.

Art. 34 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e s.m.i..

Art. 35 PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. Il regolamento di organizzazione disciplina, conformemente ai principi stabiliti dalla legge, le materie enumerate dall'art. 89 del Testo Unico.

Art. 36 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili di Settore sono individuati nel regolamento di organizzazione, che ne prevede i compiti e le funzioni nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro del comparto.

Art. 37
INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 38
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39
STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108, il sindaco abbia nominato il direttore. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4.

CAPO III
DIRETTORE GENERALE

Art. 40
DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale soprintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni assegnate. Compete in particolare al direttore generale:

1. la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del Testo Unico;

2. la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi o se scelto dall'Amministrazione del P.E.G. previsto dall'art. 169 del citato Testo Unico.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

4. Le funzioni del Direttore generale sono quelle previste dalla legge, dai Regolamenti e dal Decreto Sindacale di nomina.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che si debbono gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 42
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, tra l'altro, individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio.

Art. 43
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui l'Azienda sia costituita dal solo Comune di Moiola, mentre saranno nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, nel caso in cui dell'Azienda facciano parte anche altri Comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentate esperienze e competenze tecnica e amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private.

Art. 44
ISTITUZIONE

1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di determinati servizi sociali che senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dall'Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'istituzione provvedendo tra l'altro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

6. Il Presidente e il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dell'istituzione; in particolare degli uffici e

cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.

7. L'istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell'attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.

8. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 45
REVOCA E NOMINA IN SURROGA
DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE
E DELLE ISTITUZIONI

1. Il sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle istituzioni e, contemporaneamente, nomina i successori.

2. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda e dell'istituzione o di oltre metà dei Membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

3. Per assicurare il migliore rapporto e collegamento tra il Consiglio Comunale ed i suoi rappresentanti, questi sono tenuti ad inviare, una volta all'anno o quando il Sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta.

4. Gli Amministratori di cui al 1° comma potranno, altresì, essere convocati dalla commissione consiliare competente, o ascoltati su loro richiesta, per riferire in merito all'attività dell'azienda, ente e/o istituzione nella quale operano.

Art. 46
SOCIETA' PER AZIONI
O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggiorata.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.

Art. 47
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, il Circondario e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La Finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie,
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
- c) tasse e diritti per servizi pubblici,
- d) trasferimenti erariali,
- e) trasferimenti regionali,
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale,
- g) risorse per investimenti,
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.

Art. 50
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

Art. 51
CONTABILITA' COMUNALE:
IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore ed il rendiconto della gestione economica e degli agenti contabili.

Art. 52
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l'attività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di procedimento di spesa che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
- c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 53
PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta l'ente si dota di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio delle distinzioni tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l'ente può istituire un ufficio unico con altri enti locali, mediante convenzione che regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 54

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il Revisore, scelto in conformità a quanto disposto dall'art. 234 del Testo Unico.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico.

3. Il Revisore svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico.

4. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore potrà eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

8. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico.

Art. 55

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 56

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Sindaco che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità del controllo di gestione ed i riferiti al controllo effettuato sono disciplinati dagli artt. 197 e 198 del Testo Unico e dal regolamento di contabilità.

Art. 57

CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

1. Le prestazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dalla Giunta della Comunità Montana, previa delega, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato,

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 58

LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventivo e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Art. 59

CONTROLLO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI MONOCRATICI

1. Le determinazioni dei responsabili degli uffici e servizi e del Direttore generale che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di re-

golarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Gli atti amministrativi dei responsabili degli uffici e dei servizi, del Direttore Generale e del Sindaco sono sottoposti al regime di pubblicazione, in analogia a quanto previsto per le deliberazioni del Comune, con le modalità e limiti previsti dai regolamenti comunali.

Art. 60 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da specifica convenzione.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I FORME ASSOCIATIVE

CAPO I FORME ASSOCIATIVE

Art. 61 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO

1. L'attività di governo e di amministrazione dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

2. I singoli moduli organizzatori sono previsti dalla legge.

3. Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, si conforma a quanto previsto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

Art. 62 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e/o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 63 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, attiva la costituzione del Consorzio tra enti ogni qualvolta per realizzare e gestire servizi

rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi del modulo organizzatorio per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma dell'articolo precedente, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione negli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio deve assumere necessariamente carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi soggetti pubblici diversi servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dello Statuto del Consorzio.

Art. 64 UNIONE DI COMUNI

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Consiglio Comunale può attivare la costituzione di una unione fra uno o più comuni di norma contermini.

2. Le modalità di costituzione dell'unione sono stabilite dalla legge.

Art. 65 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per le definizioni e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, in conformità alle vigenti leggi in materia.

2. L'accordo è stipulato dal Sindaco o suo delegato.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 66 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'attività amministrativa, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi.

CAPO I PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 67 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare gli interessati, contestualmente all'inizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celebrità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione.

6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dal regolamento delle singole tipologie, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria nei termini temporali previsti dal Regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale le sue conclusioni.

8. Il mancato o parziale accoglimento dei suggerimenti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non ha come obiettivo l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. L'organo competente all'adozione del provvedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 68 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco e

dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 69 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine di cui al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 70 PROPOSTE

1. N. 50 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, all'organo competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La conferenza dei Capigruppo, per gli atti di competenza del Consiglio, o il Sindaco, per gli atti con competenza della Giunta Comunale, devono sentire i promotori indicati nell'atto entro 20 giorni dall'assegnazione.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Le proposte non possono concernere le materie dei tributi e delle tariffe e le espropriazioni per pubbliche utilità.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71 PRINCIPI GENERALI SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dall'art. 74, l'accesso ai dati, previsti dalla Legge, di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 72 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validità triennale.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 73 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Le aggregazioni previste dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto delle loro attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

3. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 74 INCENTIVAZIONE

1. Al fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria- patrimoniale e di consulenza tecnica.

Art. 75 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni ed organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti degli stessi.

CAPO III REFERENDUM

Art. 76 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) 50 elettori,
- b) il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta degli assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 77 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO IV ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 78 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e dalla Legge n. 675/96, D.P.R. n. 318/99 e Legge n. 325/00 oltre che da sentenze del Consiglio di Stato n. 5109/2000 e n. 5105/2000 del 26.09.2000.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli che contengono notizie riservate relative a persone, gruppi o imprese.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 79 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente può avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti utili per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 80 NOTIZIARIO DEL COMUNE

1. Il comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i mezzi di cui all'art. 79 - comma 2, può istituire un notiziario ufficiale del comune.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 81 DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA'

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni che

la costituiscono, dal Consiglio della Comunità. In tal caso è stipulata apposita convenzione preceduta da idonee modifiche statutarie che disciplinano la figura del difensore civico.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 80 elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 83 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed agli elettori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del presente Statuto.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:

1. dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 30 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

2. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune per modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 85 NORME ABROGATE

1. E' abrogato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 12-06-1991 e tutte le successive modifiche ed integrazioni apportate con successive deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 86 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Comune di Nichelino (Torino)

Statuto comunale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 20.12.2001)

INDICE

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Autonomia Statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 Consiglio Comunale dei Seniores

Art. 7 Programmazione e cooperazione

TITOLO II Ordinamento strutturale

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Art. 8 Organi

Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 Consiglio Comunale

Art. 11 Sessione - Convocazione - Funzionamento

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Art. 13 Commissioni

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Sindaco

Art. 18 Attribuzioni di amministrazione

Art. 19 Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 Attribuzioni di organizzazione

Art. 21 Vice Sindaco

Art. 22 Mozioni di sfiducia

Art. 23 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 24 Giunta Comunale

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina

Art. 27 Funzionamento della Giunta

Art. 28 Competenze

Art. 29 Assicurazioni amministratori

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I Partecipazione e decentramento

Art. 30 Partecipazione popolare

CAPO II Associazionismo e volontariato

Art. 31 Associazionismo

Art. 32 Diritti delle Associazioni

Art. 33 Contributi

Art. 34 Volontariato

CAPO III Modalita' di partecipazione

Art. 35 Consultazioni

Art. 36 Istanze

Art. 37 Petizioni

Art. 38 Proposte

Art. 39 Referendum

Art. 40 Accesso agli atti

Art. 41 Diritto di informazione

CAPO IV Difensore Civico

Art. 42 Nomina

Art. 43 Decadenza

Art. 44 Funzioni

Art. 45 Facolta' e prerogative

Art. 46 Relazione annuale

Art. 47 Indennita' di funzione

CAPO V Procedimento amministrativo

Art. 48 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 49 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 50 Procedimenti ad impulso di ufficio

Art. 51 Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV Attivita' amministrativa

Art. 52 Obiettivi dell'attivita' amministrativa

Art. 53 Servizi pubblici locali

Art. 54 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 55 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 56 Convenzioni

Art. 57 Consorzi

Art. 58 Accordi di programma

TITOLO V Uffici e personale

CAPO I Uffici

Art. 59 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 60 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 61 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 62 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II Personale direttivo

Art. 63 Direttore Generale

Art. 64 Compiti del Direttore Generale

Art. 65 Funzioni del Direttore Generale

Art. 66 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 67 Funzioni dei dirigenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 69 Collaborazioni esterne

Art. 70 Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III Il Segretario Comunale

Art. 71 Il Segretario Comunale

Art. 72 Assicurazione dipendenti

Art. 73 Vice Segretario Comunale

CAPO IV Finanza e contabilità

Art. 74 Ordinamento

Art. 75 Attivita' finanziaria del Comune

Art. 76 Amministrazione dei beni comunali

Art. 77 Bilancio comunale

Art. 78 Rendiconto della gestione

Art. 79 Attivita' contrattuale

Art. 80 Revisori dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 81 Tesoreria

TITOLO VI Disposizioni diverse

Art. 82 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 83 Pareri obbligatori

Art. 84 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Nichelino è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

E' altresì titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Nichelino nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Nichelino, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini,

delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) cooperazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, ed altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalle normative italiane e comunitarie ed in particolare convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi.

Articolo 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per 20,64 Kmq., confina con i Comuni di Moncalieri, Vinovo, Candiolo, Orbassano, Beinasco e Torino.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in P.zza Di Vittorio n. 1.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze su disposizione dell'organo monocratico ad essi preposto.

Articolo 4 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Nichelino.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal R.D. del 7.6.1943 n. 651 e dal Regolamento per la Consulta Araldica R.D. 7.6.1943 n. 652.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 6 CONSIGLIO COMUNALE DEI SENIORES

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei Seniores.

2. Il Consiglio Comunale dei Seniores ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. La composizione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Seniores sono stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 7 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Torino e con la Regione Piemonte.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 8 ORGANI

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione e rappresenta il Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 9 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive attinenti all'esercizio della funzio-

ne di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario ed in mancanza, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio Comunale nel suo Regolamento definisce le modalità attraverso le quali fornire al medesimo e ai gruppi consiliari le risorse finanziarie e i mezzi da attribuire per il loro funzionamento.

E' previsto in ogni caso apposito Servizio/Ufficio con il compito di predisporre e curare tutti gli atti propedeutici al suo funzionamento, nell'ambito dell'Area Amministrativa e secondo l'organizzazione generale dell'Ente.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

9. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti, tra le altre funzioni previste dalla legge, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché l'espletamento di una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per i casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale svolge le funzioni il Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Nel caso di impossibilità del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.

Articolo 11

SESSIONE - CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Bilancio.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno dieci giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno cinque. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno dei punti da trattare è fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento consiliare.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare, che presentino carattere d'urgenza, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa ai punti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno otto giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

12. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale sono demandate all'apposito Regolamento, stabilendo che in ogni caso necessita la presenza minima di 1/3 dei consiglieri assegnati non comprendendo, a tal fine, il Sindaco.

Articolo 12 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 13 COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La Conferenza dei Capi Gruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 14 CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale

a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Devono essere considerate quali assenze irrilevanti ai fini della decadenza solo quelle supportate da certificati attestanti:

- intrasportabilità
- lutti (per coniuge, ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado)
- matrimonio
- assenze istituzionali e di rappresentanza dell'Ente.

La decadenza non opera per assenze che si verificano in un arco di tempo di giorni quaranta.

4. Le assenze vanno giustificate per iscritto entro sette giorni dallo svolgimento della seduta con presentazione al protocollo generale.

5. Il Presidente del Consiglio, con frequenza semestrale, rende pubbliche le presenze e le assenze dei Consiglieri alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari.

Articolo 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, emendamenti alle proposte di deliberazioni, proposte di deliberazioni, purché istruite ai sensi di legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Al Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

7. Ai Consiglieri Comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segreteria Organi Istituzionali unitamente alla indicazione del nome del CAPO gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che sisono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri; in caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.

3. Il Regolamento prevede la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

4. I Capigruppi consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio Segreteria Organi Istituzionali.

5. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, messo a disposizione, per tale scopo, dal Presidente del Consiglio.

Articolo 17 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente a coordinare e a riorganizzare, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 18 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, fatta salva l'approvazione del Consiglio Comunale, di cui all'art. 58, comma 5 del presente Statuto;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale stabilendone il compenso;

g) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alla competenza del Comune;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Articolo 19 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'ente.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 20 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

2. Autorizza il Segretario Comunale per il congedo, nonchè la partecipazione a convegni, seminari, corsi di perfezionamento e gli incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici Economici e soggetti privati, ai sensi dell'art. 26, commi 8 - 9, D.Lgs. 31.3.1998 n. 80.

Articolo 21 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 22 MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 23 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento ed il più anziano di età funge da presidente che attiva la procedura per la verifica dell'impedimento stesso.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 24 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 25 COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e fino ad un massimo di otto Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 26 NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte

della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Articolo 27 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa e comunque secondo regolamento.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 28 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai Dirigenti, od ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

c) modifica le tariffe esistenti, fermo restando che appartengono al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d) stabilisce la ripartizione per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nell'ambito dello stanziamento di bilancio;

e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e ne costituisce l'ufficio comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

h) esercita funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) approva il Piano Esecutivo di Gestione;

m) approva i progetti;

n) definisce i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative

o) istituisce le posizioni organizzative e ne definisce il valore economico nell'ambito del fondo complessivo per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato;

p) autorizza a promuovere la lite o a resistere in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino atti degli organi dell'ente.

Articolo 29

ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i rappresentanti del Comune, possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. L'onere relativo è a carico del Comune.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 30

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune valorizza libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione, secondo apposito regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 31

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia

dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 32

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.

Articolo 33

CONTRIBUTI

1. Il Comune può erogare, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento di attività ed iniziative di interesse locale, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire la pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione anche con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale.

5. I destinatari dei contributi in denaro e natura devono redigere al termine di ogni iniziativa apposito rendiconto con allegate pertinenti pezze giustificative.

Articolo 34

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 35

CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Prevede anche referendum su richiesta di cittadini.

Le consultazioni-referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza del Comune e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali, mentre sarà possibile lo svolgimento in coincidenza con i referendum nazionali.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 36 ISTANZE

1. Chiunque può inoltrare istanza agli organi dell'Amministrazione Comunale relativamente a propri diritti o rivendicazioni che incidono sulla propria sfera giuridica o che interessino la collettività e riguardino la competenza del Comune. La pubblica amministrazione ha il dovere di risposta entro il termine di giorni 60 dalla ricezione dell'istanza medesima o termine diverso se previsto in apposito regolamento. La competenza è determinata secondo gli strumenti giuridico-normativi vigenti. In presenza di rigetto deve essere assegnato all'istante, prima dell'atto di diniego, un termine congruo per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Articolo 37 PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento su materie di esclusiva competenza comunale. Il termine è di sessanta giorni negli altri casi.

5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio ed altre forme di pubblicità.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 2.000 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro venti giorni, esclusi i mesi di luglio, agosto, ultima decade del mese di dicembre e prima decade del mese di gennaio.

Articolo 38 PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 4.000 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco trasmette la proposta all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

2. L'Organo competente può sentire il primo firmatario dei proponenti e adottare le sue decisioni in via formale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le decisioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'albo pretorio e sul giornale comunale.

Articolo 39 REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiede-

re che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva, con apposito regolamento, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 40 ACCESSO AGLI ATTI

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha libero accesso alla consultazione degli atti.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte del Dirigente e Responsabile del procedimento l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto ed il Dirigente e Responsabile del procedimento sono tenuti ad accogliere l'istanza, su parere favorevole del Segretario Comunale. Restano comunque salvi i rimedi previsti dalla norma.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 41 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Gli atti dell'Amministrazione devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale, salvo pubblicazione integrativa.

3. L'affissione viene curata dal Dirigente Area Amministrativa che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica la pubblicazione.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Articolo 42 NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Torino, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i Ministri di Culto, i Dirigenti di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Articolo 43 DECADENZA

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopraggiunga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale

dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Articolo 44 FUNZIONI

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto od i regolamenti.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i propri diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 c. 1 e 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 45 FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali ed alla Magistratura le disfunzioni od i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

Articolo 46 RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni, allo scopo di eliminarli.

2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa al Sindaco e a tutti i Consiglieri Co-

munali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

Articolo 47 INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 48 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Articolo 49 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimento ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario Responsabile del procedimento deve sentire l'interessato nel termine stabilito.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito.

Articolo 50 PROCEDIMENTI AD IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di otto giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario Responsabile o Dirigente che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

Articolo 51 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo con il soggetto privato interessato.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 52 OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 53 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Articolo 54 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il Comune può addivenire alla trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 55 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali ed istituzioni.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il di-

rettore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Gli organi delle istituzioni, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

9. Ai fini di cui al comma 7 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra comune ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale ;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Articolo 56 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 57 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo,

unitamente allo statuto del consorzio e nel rispetto del disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 58 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento .

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più Regioni finite, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3).

Il collegio di vigilanza di cui al comma 7) è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7) al Commissario del Governo ed al Prefetto.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

Articolo 59

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività ed il grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e professionalità e responsabilità del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 60

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 61

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la fun-

zione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 62

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 63

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.

Articolo 64

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi, gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dei Dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Le relative funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Articolo 65

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Il Direttore Generale:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

- compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivo previsto dalla lettera a) comma 2 art. 197 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del predetto D. Lgs.;

- al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune;

- autorizza i Dirigenti per congedi, permessi, seminari, corsi, missioni, ecc.;

- riesamina, annualmente, sentiti i Dirigenti, l'assetto organizzativo dell'Ente proponendo alla Giunta i pertinenti provvedimenti in merito;

- provvede all'assegnazione nominativa delle risorse umane alle aree di attività, a seguito assegnazione da parte dell'organo esecutivo delle dotazioni necessarie;

- provvede alla individuazione degli abbonamenti a giornali, riviste, giurisprudenza, Gazzette Ufficiali, ecc. ed all'acquisto di libri, dispense, studi, ecc. necessari all'espletamento dell'attività giuridico-amministrativa;

- stipula i contratti individuali di lavoro dei Dirigenti;

- provvede, sentiti i Dirigenti e le Organizzazioni Sindacali, alla redazione di programmi formativi annuali e pluriennali definendo le priorità e comunque con l'obiettivo di coinvolgere tutto il personale, con particolare riguardo ai progetti realizzabili con il concorso del Fondo Sociale Europeo (obiettivo 2, 3, 4);

- individua il Dirigente competente in caso di conflitto di competenze e/o attribuzioni;

- può, per il suo ufficio, avvalersi di tutto il personale dipendente del Comune;

- assegna alle aree di attività le ore di lavoro straordinario, per l'anno di competenza, con possibilità di variazioni nel corso dell'anno;

- adotta gli atti inerenti alle posizioni organizzative e per servizi/uffici assegnati in posizione di staff presso la propria area.

Articolo 66

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco su proposta del Direttore Generale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente ad attuarne gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati.

Articolo 67

FUNZIONI DEI DIRIGENTI NOMINATI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Dirigenti Responsabili degli uffici e dei servizi competono, per quanto di competenza:

- la presidenza delle gare e delle commissioni di gara, nonché la presidenza delle commissioni concorsi per l'accesso agli impieghi;

- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- la stipulazione dei contratti;

- l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

- tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, anche a carattere pluriennale, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- la responsabilità, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

- i provvedimenti di autorizzazione, ecc. e le attestazioni ecc. di cui, rispettivamente, alle lettere f) e h) c. 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- l'attestazione di esecutività sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale riservata esclusivamente alla dirigenza amministrativa;

- l'attestazione della pubblicazione degli atti, riservata esclusivamente alla dirigenza amministrativa;

- le liquidazioni (per le competenze spettanti al personale la liquidazione appartiene alla dirigenza amministrativa);

- l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

- le ordinanze ordinarie;

- il rilascio dell'abitabilità e dell'agibilità;

- la stipulazione del contratto di lavoro;

- i provvedimenti di esproprio;

- le funzioni di datore di lavoro da individuare con atti del Sindaco;

- l'approvazione del collaudo e certificato di regolare esecuzione;

- il rilascio di provvedimenti di cui agli artt. 68 e 69 del T.U. 773/1931;

- la scelta delle ditte da invitare alla licitazione privata, trattativa privata e nell'appalto concorso, previo, in quest'ultimo caso, esame da parte di apposita commissione;

- le determinazioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- le risposte ai rilievi degli organi di controllo;

- la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;
- l'autorizzazione al lavoro straordinario, sulla base della ripartizione ed assegnazione del monte?ore/spesa assegnato all'area di competenza;
- l'autorizzazione sanitaria il cui rilascio è subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge;
- il rilascio delle licenze di polizia amministrativa e l'eventuale revoca, nonché le autorizzazioni commerciali;
- le ordinanze di chiusura di esercizio privo di autorizzazione;
- le autenticazioni e le legalizzazioni;
- l'emissione delle ordinanze di ingiunzione relative a sanzioni amministrative e accessorie per violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali;
- i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- la formulazione degli elementi per la predisposizione della proposta di P.E.G.;
- le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- la ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, nell'ambito dell'indirizzo di governo;
- l'ammissione o la motivata esclusione dei candidati ai concorsi;
- la rappresentanza legale dell'ente in sede giudiziale;
- l'affidamento dell'incarico legale;
- la dichiarazione IVA;
- la contrazione di mutui, preceduta da atto fondamentale;
- l'incarico professionale;
- l'approvazione delle operazioni selettive e delle graduatorie;
- la concessione e retrocessione di loculi e aree cimiteriali;
- le esecuzioni e risoluzioni contrattuali in genere;
- la proroga dei termini per la realizzazione di opere pubbliche;
- l'aggiornamento dei canoni d'affitto, di locazione, di concessione e simili;
- l'approvazione elenco residui attivi e passivi;
- il conferimento delle posizioni organizzative;
- le attribuzioni delle mansioni superiori.

Articolo 68 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco può affidare/revocare gli incarichi di funzioni dirigenziali e di responsabili di unità organizzative di alta specializzazione, nel limite dei posti vacanti in organico e per incarichi eccedenti la dotazione organica per una sola unità, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può essere assegnata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di la-

voro autonomo, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 69 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 70 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 71 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla normativa di riferimento.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, siano essi politici che burocratici, sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

Nomina le Commissioni Concorsuali.

Presiede le Commissioni concorsi per la selezione dei Dirigenti.

3. Il Segretario Comunale, nominato Direttore Generale, provvede:

- ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed l'efficienza;

- provvede anche alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, di cui alla lettera a) comma 2 art. 197 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, e alla proposta di Piano Esecutivo di Gestione, nonché a quant'altro previsto per il Direttore Generale.

4. Al Segretario Comunale competono, altresì, tutte le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

Articolo 72 ASSICURAZIONE DIPENDENTI

1. Sono a carico del Comune le spese relative alla stipulazione di assicurazioni per la copertura dei rischi professionali dei Dirigenti, delle posizioni di responsabilità, del Vice Segretario, del Segretario Comunale e del Direttore Generale.

Articolo 73 VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 74 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 75 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 76 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Responsabile degli uffici e dei servizi dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche e comunque secondo legge.

Articolo 77 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 78 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 79 ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, ai lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta ed alle locazioni.

2. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 80

REVISORI DEI CONTI/COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile secondo legge ed è revocabile per inadempimento nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'Organo di Revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 81

TESORERIA

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di Contabilità, nonchè da apposita convenzione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 82

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 83

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti dalla legge o da qualsiasi norma avente forza di legge, ai sensi dell'art. 16, commi 1 - 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 17, comma 24, della Legge n. 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Articolo 84

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Comune di Orio Canavese (Torino)

Modifiche allo statuto comunale

Con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale in data 6.4.2001 lo Statuto Comunale è stato così modificato

All'art. 11 - Consiglieri Comunali - convalida - Programma di governo -

E' aggiunto il seguente comma con il numero progressivo 5:

5. Il Consiglio Comunale provvede, altresì, ad eleggere tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

I susseguenti comma 5, 6, 7 e 8 sono rettificati nel numero progressivo in 6, 7, 8 e 9.

All'art. 26 - Competenze della Giunta -

Il comma 4° è soppresso e così sostituito:

4. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai titolari delle posizioni organizzative per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza dei titolari predetti a promuovere e resistere alle liti.

All'art. 33 - Partecipazione -

Dopo il comma 4° è aggiunto il comma seguente:

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

In caso di soccombenza, le spese faranno carico a chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

All'art. 60 - Segretario Comunale - Direttore Generale -

Al comma 1°, dopo le parole "dalla legge" è aggiunto: - Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.

Nel Titolo IX - Disposizioni finali

E' inserito il seguente articolo con il numero progressivo 65.

Art. 65

Contravvenzioni ai regolamenti

1. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze ordinarie, da contestarsi e da definirsi in os-

sequio ai principi generali di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e, fissamente, per le ordinanze ordinarie, entro limiti edittali minimo e massimo.

Gli articoli 65 e 66 assumono rispettivamente il numero progressivo 66 e 67.

Comune di Solero (Alessandria)
Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Solero è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

3. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni,

idiomi, arti e mestieri dell'area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico e comprende i nuclei agglomerati di Bottara, Mezzano e Molini.

2. Il territorio del Comune si estende per 22,73 km² confinante con i comuni di Alessandria, Felizzano, Quargnento, e con il fiume Tanaro.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Viene eseguita a cura del Messo Comunale. Per gli atti deliberativi, su conforme attestazione del messo, il Segretario Comunale certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Solero"

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II Ordinamento strutturale

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in

tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 9 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e

può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare dev'essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev'essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non ap-

partenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

4. E' ammessa, inoltre, la costituzione di un gruppo misto senza limite minimo di componenti nel quale confluiscono i consiglieri che non si riconoscano nei gruppi di cui ai punti 1 e 2.

Art. 16 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgvo 267/2000;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell'Ente.

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 21 Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo

do gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 22 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito delle cariche di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i regolamenti di competenza consiliare;

b) Approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e) Nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per i referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) Autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

k) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività ed il raggiungimento dei risultati, sentito il direttore generale;

l) Approva il piano del risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato.

TITOLO III Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I Partecipazione e decentramento

Art. 26 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il Comune tutela altresì diritti del contribuente, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 112 del 27.07.2000; a tal fine il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento che disciplina le modalità con cui i contribuenti possono far valere i diritti e le prerogative di cui alla citata legge 112/2000.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 27

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 28

Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 29

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 30

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 31

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

3. La consultazione è obbligatoria su:

- a) bilancio preventivo
- b) piano poliennale di investimento
- c) P.R.G. e sue varianti

Art. 32

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, l'assegna in esame all'Ufficio competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori residenti l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. L'Amministrazione riconosce nel 1° firmatario la petizione il referente per la notifica.

Art. 33

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto propositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli per la notifica all'Albo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 34

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di at-

tività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. statuto comunale;
- b. personale e sua organizzazione;
- c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d. bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale d'investimento, P.R.G. e sue varianti;
- e. provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni revocche e decadenze;
- f. regolamenti inerenti assunzioni di mutui emissione di prestiti;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti interni e quelli che esplicitamente disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli del diritto alla privacy dei cittadini.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta;

5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, c. 4, L. 241/90, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 340 del 24.11.2000;

6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

7. La consultazione degli atti deve avvenire durante l'orario di ricevimento al pubblico senza costituire intralcio all'attività istituzionale dell'Ente e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli Uffici;

8. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo

Art. 36 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 37 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV Procedimento amministrativo

Art. 38 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e la data massima di conclusione del procedimento.

Art. 39 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore se stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 40 Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo quei casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal Sindaco o dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.

3. E' consentito sostituire la comunicazione di cui al primo comma con la pubblicazione all'Albo Pretorio qualora l'elevato numero degli interessati la renda gravosa e/o difficoltosa.

Art. 41

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale sentito il funzionario interessato.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 42

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e Provincia.

Art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dall'Ente;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

g. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art.49 anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche;

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 46

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto

agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 47 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 48 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanze dell'Ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 49 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ;

2. Qualora l'Ente si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell'art.116, c.2 e ss. Del D.Lgvo 267/2000.

Art. 50 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali o la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, la Provincia o altri Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 52 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un'apposita conferenza ed approvato ai sensi di legge.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V Uffici e personale

CAPO I Uffici

Art. 53 Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev'essere improntata ai seguenti principi:

a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 56

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 57

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 58

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 59

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 60

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgvo 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 61

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 62

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III

Il Segretario Comunale

Art. 63

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, sovrintende all'attività dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 64

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 65

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 66

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di opera-

zioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 68

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse e per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 70

Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti (oppure il collegio dei revisori dei conti, nei comuni con più di 5 mila abitanti), secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore/L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in cari-

ca tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore/L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore/l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore/L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore/L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti/All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni.

Art. 71

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 72

Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 73

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 74

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO V

Disposizioni diverse

Art. 75

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 76

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 77

Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto ed in quelle di sua competenza;

2. Il Comune, quando non previsto dalla Legge, disciplina con apposito regolamento le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni di disposizioni di ordinanze e/o regolamenti comunali.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune;

2. Con l'entrata in vigore le presente Statuto è abrogato quello precedente;

Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territorio

Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 - Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 8 - Conferenza Stato-Città - Autonomie locali

Art. 9 - Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I - Consiglio comunale

Art. 10 - Presidenza

Art. 11 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 12 - Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 13 - Sessioni del consiglio

Art. 14 - Esercizio della potestà parlamentare

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 - Costituzione di commissioni permanenti

Art. 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 18 - Interrogazioni

Capo II - Sindaco e Giunta

Art. 19 - Elezione del sindaco

Art. 20 - Linee programmatiche

Art. 21 - Vice sindaco

Art. 22 - Delegati del sindaco

Art. 23 - La giunta - Composizione, nomina, e presidenza

Art. 24 - Competenze della giunta

Art. 25 - Funzionamento della giunta

Art. 26 - Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini

Riunioni - assemblee - Consultazioni

Istanze preposte

Art. 27 - Partecipazione dei cittadini

Art. 28 - Riunioni e assemblee

Art. 29 - Consultazioni

Art. 30 - Istanze e petizioni proposte

Art. 31 - Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Art. 32 - Azione referendaria

Art. 33 - Disciplina del referendum

Art. 34 - Effetti del referendum

TITOLO IV

ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

Art. 36 - Svolgimento dell'attività amministrativa

Art. 37 - Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V - PATRIMONIO

FINANZA - CONTABILITA'

Art. 38 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 39 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

TITOLI VI

I SERVIZI

Art. 40 - Forma di gestione

Art. 41 - Gestione in economia

Art. 42 - Aziende speciali

Art. 43 - Istituzioni

Art. 44 - Società

Art. 45 - Concessione a terzi

Art. 46 - Tariffe e servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE

E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI

PROGRAMMA

Art. 47 - Convenzioni

Art. 48 - Accordi di programma

TITOLI VIII

UFFICI E PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 49 - Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 50 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 51 - Organizzazione del personale

Art. 52 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 53 - Incarichi a contratto

Capo II

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabili uffici e servizi - Rappresentanza del comune in giudizio

Art. 54 - Segretario comunale - Direttore generale

Art. 55 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 56 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 57 - Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Violazioni di norme comunali - Sanzioni

Art. 59 - Violazione alle norme di legge

Art. 60 - Modifiche dello statuto

Art. 61 - Abrogazioni

Art. 62 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Villar San Costanzo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Giovanni Giolitti n.1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, po-

tranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi a quanto concesso dal regio decreto 18 maggio 1942.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqua-

lificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale e comunitario.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

ALTERNATIVE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal vice-sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n.6.....consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n.4.....consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto

della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al vicesindaco.

Art. 20

Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqual-

volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

ALTERNATIVE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le

condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di

regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 40

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 41

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 42

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consi-

glieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 43

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 44

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 45

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 46

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 49

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 52

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 53

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 54

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 56

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 57

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il legale rappresentante dell'Ente, individuato tra gli amministratori o tra i responsabili del servizio.

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro. 50,00 e massima di euro. 500,00.

Art. 59

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui a norma di legge viene demandato al sindaco, ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 60

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa delibera-

zione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 61

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 62

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio-Ossola)

Tariffe distribuzione gas

L'Amministrazione Comunale comunica che, con riferimento all'art. 14 p.to 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 l'opzione tariffaria in vigore relativa all'attività di distribuzione del gas naturale da applicare alla propria clientela è la seguente:

Denominazione ambito: Crevoladossola

Opzione tariffaria relativa all'attività di distribuzione da applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	48.000	24,789931	4,00	0,002066
2	10.001	30.000	48.000	24,789931	3,28	0,001694
3	30.001	60.000	48.000	24,789931	3,05	0,001575
4	60.001	400.000	48.000	24,789931	3,00	0,001549
5	400.001	2.000.000	48.000	24,789931	2,96	0,001529
6	2.000.001	8.000.000	48.000	24,789931	1,27	0,000656
7	8.000.001	∞	48.000	24,789931	0,58	0,000300

Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato con decorrenza 1° gennaio 2002

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	T.fornitura (L/MJ)	T. fornitura (Euro/MJ)
1	1	10.000	48.000	24,789931	16,22	0,008377
2	10.001	30.000	48.000	24,789931	15,50	0,008005
3	30.001	60.000	48.000	24,789931	15,27	0,007886
4	60.001	400.000	48.000	24,789931	15,22	0,007860
5	400.001	2.000.000	48.000	24,789931	15,18	0,007840
6	2.000.001	8.000.000	48.000	24,789931	13,49	0,006967
7	8.000.001	∞	48.000	24,789931	12,80	0,006611

Il Sindaco

1

La Comunità Montana dello Strona e Basso Toce comunica che, con riferimento all'art. 14 p.to 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 l'opzione tariffaria in vigore relativa all'attività di distribuzione del gas naturale da applicare alla propria clientela è la seguente:

Comunità montana dello Strona e Basso Toce - Valstrona (Verbania Cusio Ossola)

Denominazione ambito: Valstrona

Tariffe gas

Opzione tariffaria relativa all'attività di distribuzione da applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	24.000	12,394966	5,10	0,002634
2	10.001	100.000	60.000	30,987414	3,90	0,002014
3	100.001	400.000	172.800	89,243752	3,28	0,001694
4	400.001	2.000.000	592.800	306,155650	2,70	0,001394
5	2.000.001	6.000.000	1.728.000	892,437522	2,12	0,001095
6	6.000.001	20.000.000	4.492.800	2.320,337556	0,85	0,000439
7	20.000.001	∞	6.912.000	3.569,750087	0,48	0,000248

Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato con decorrenza 1° gennaio 2002

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	T.fornitura (L/MJ)	T. fornitura (Euro/MJ)
1	1	10.000	24.000	12,394966	17,68	0,009131
2	10.001	100.000	60.000	30,987414	16,48	0,008511
3	100.001	400.000	172.800	89,243752	15,86	0,008191
4	400.001	2.000.000	592.800	306,155650	15,28	0,007891
5	2.000.001	6.000.000	1.728.000	892,437522	14,70	0,007592
6	6.000.001	20.000.000	4.492.800	2.320,337556	13,43	0,006936
7	20.000.001	∞	6.912.000	3.569,750087	13,06	0,006745

Il Presidente
Luigi Vitali

2

di Pinerolo, Bricherasio, Porte, Cantalupa, San Germano Ch., Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Inverso Pinasca, Prarostino, Garzigliana, Persero, Prali e Villar Pellice.

Il Consorzio ACEA comunica che, in applicazione di quanto previsto dal Prov. Autorità Energia Elettrica e Gas n. 237/00 del 28/12/2000, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, assumono i seguenti valori:

Consorzio ACEA - Pinerolo (Torino)

Tariffe gas

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 38,52 MJ/mc distribuito a mezzo rete urbana per i clienti dei seguenti Comuni della Provincia di Torino: Pinerolo, Frossasco, Buriasco, Piscina, Osasco, Roletto, San Pietro V.L., Cumiana, Macello, San Secondo

Componente tariffaria	Euro cent/MJ
Quota Materia Prima:	0,5769
Quota di Vendita:	0,0460
Quota Variabile di Distribuzione:	
Da 1 MJ a 20.000 MJ:	0,1704

Da 20.001 MJ a 60.000 MJ:	0,1446
Da 60.001 MJ a 200.000 MJ:	0,1394
Da 200.001 MJ a 1.000.000 MJ:	0,1291
Da 1.000.001 MJ a 4.000.000 MJ:	0,1085
Da 4.000.001 MJ a 8.000.000 MJ:	0,0429
Oltre 8.000.001 MJ:	0,0362

3

Il Direttore Generale
Francesco Carcioffo

Quota Fissa Distribuzione: 37,18 Euro/anno

Si comunica inoltre che in base alle delibere dell'A.E.E.G. la Quota Materia Prima può variare ogni due mesi, le Quote di Vendita e Distribuzione sono in vigore fino al 30.06.02 (chiusura anno termico).

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. CIP n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

Tariffe gas

La Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l., come prescritto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il gas n. 237/00, comunica le tariffe di vendita del gas distribuito a mezzo rete urbana, con PCS 9.200 Kcal/mc. praticate nel corso dell'anno 2001

Ambito di Salussola

Comune di Salussola (BI): alla data

1/1/01

1/5/01

Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre da 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

	dal	1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,78	14,18=0,732322
20.001	100.000	14,13	13,53=0,698753
100.001	400.000	13,95	13,35=0,689456
4.000.001	4.000.000	13,75	13,15=0,679127
4.000.001	8.000.000	13,28	12,68=0,654854
8.000.001		13,08	12,48=0,644525

Ambito di Albano V.se

Comuni Albano V.se - Oldenico - Greggio - Villarboit (VC):

alla data

1/1/01

1/5/01

Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

	dal	1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,67	14,07=0,726642
20.001	100.000	14,22	13,62=0,703004
100.001	400.000	13,92	13,32=0,687907
4.000.001	4.000.000	13,72	13,12=0,677578
4.000.001	8.000.000	13,27	12,67=0,654338
8.000.001		13,07	12,47=0,644009

Ambito di Olcenengo

Comuni di Olcenengo - F.ne Strella di S. Germano (VC):

alla data

1/1/01

1/5/01

Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8

T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri uso - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

	dal	1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,66	14,06=0,726125
20.001	100.000	14,18	13,58=0,701335
100.001	400.000	13,91	13,31=0,687391
4.000.001	4.000.000	13,75	13,15=0,679128
4.000.001	8.000.000	13,16	12,56=0,648657
8.000.001		12,96	12,36=0,638328

Ambito di Cavaglia

Comuni di Cavaglia-Dorzano (BI) - Alice C.li - Borgo D'Ale (VC):

	alla data	1/1/01	1/5/01
Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

	dal	1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,89	14,29=0,738004
20.001	100.000	14,19	13,59=0,701852
100.001	400.000	13,80	13,20=0,681710
4.000.001	4.000.000	13,55	12,95=0,668798
4.000.001	8.000.000	13,19	12,59=0,650206
8.000.001		12,99	12,39=0,639877

Ambito di Piverone

Comuni di Piverone (TO) Viverone-Roppolo (BI)

	alla data	1/1/01	1/5/01
Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

	dal	1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,84	14,24=0,735421
20.001	100.000	14,24	13,64=0,704434
100.001	400.000	13,89	13,29=0,686358
4.000.001	4.000.000	13,64	13,04=0,673447
4.000.001	8.000.000	13,14	12,54=0,647624
8.000.001		12,94	12,34=0,637295

Ambito di Quinto V.se

Comuni di Quinto V.se (VC)

	alla data	1/1/01	1/5/01
Tariffa	uso	L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5

T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

dal		1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,67	14,07=0,726642
20.001	100.000	14,16	13,56=0,700303
100.001	400.000	13,93	13,33=0,688424
4.000.001	4.000.000	13,61	13,01=0,671898
4.000.001	8.000.000	13,11	12,51=0,646075
8.000.001		12,91	12,31=0,635746

Ambito di Sandigliano

Comuni di Sandigliano-Cerrione-Borriana (BI)

alla data		1/1/01	1/5/01
Tariffa uso		L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

dal		1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,95	14,35=0,741102
20.001	100.000	14,46	13,86=0,715795
100.001	400.000	14,35	13,75=0,710114
4.000.001	4.000.000	14,05	13,45=0,694621
4.000.001	8.000.000	13,06	12,46=0,643491
8.000.001		12,85	12,25=0,632646

Ambito di Carisio

Comuni di Carisio (VC)

alla data		1/1/01	1/5/01
Tariffa uso		L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	616,3	586,8
T3/1	Altri usi - da 0 a 12.000 mc/anno	604,0	574,5
T3/2	Altri usi - oltre 12.001 mc/anno	583,6	554,1
T3/3	Enti pubblici	544,7	515,2
T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

dal		1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,92	14,32=0,739553
20.001	100.000	14,42	13,82=0,713730
100.001	400.000	14,22	13,62=0,703401
4.000.001	4.000.000	14,02	13,42=0,693072
4.000.001	8.000.000	12,92	12,32=0,636262
8.000.001		12,72	12,12=0,625933

Ambito di Tronzano V.se

Comune di Tronzano V.se (VC)

alla data		1/1/01	1/5/01
Tariffa uso		L.mc	L.mc.
T1	Cottura cibi e produzione acqua calda	799,3	769,8
T2	Riscald. individ. con o senza uso promiscuo	608,2	578,7
T3/1	Altri uso - da 0 a 100.000 mc/anno	587,0	557,5
T3/2	Altri usi - oltre 100.001 mc/anno	581,7	552,2

T4/1	Utenze industriali sino a 100.000 mc/anno	575,1	545,6
T4/2	Utenze industriali oltre 100.000 mc/anno	544,7	515,2

Ed aggiornate con il nuovo metodo tariffario, per PCS 38,52, hanno assunto i seguenti valori:

dal		1/7/01	1/1/02
minimo di scaglione Mj	massimo di scaglione Mj	L.Mj	L.Mj=Euro cent/MJ
1	20.000	14,77	14,17=0,731807
20.001	100.000	13,97	13,37=0,690490
100.001	400.000	13,67	13,07=0,674996
4.000.001	4.000.000	13,48	12,88=0,665184
4.000.001	8.000.000	13,34	12,74=0,657953
8.000.001		13,07	12,47=0,644009

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi, ed ai valori riferiti a - PCS convenzionale - coefficiente M inerente alla località, così come previsto dalla delibera dell'Autorità

Cernusco sul Naviglio, 28 gennaio 2002

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.

4

praticherà all'utenza per il periodo in oggetto. Dette tariffe saranno così articolate:

Tariffa 1° bimestre 2002

E/mc 1,567750

E/MJ 0,015667

Ing. Giuseppe Cobianchi

5

Elf Gas Italiana S.r.l. - Roma

Comunicazione tariffa prezzo gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Levice (CN). Periodo di riferimento: 1° bimestre 2002

La sottoscritta ELF Gas Italiana S.r.l., in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione gpl a mezzo rete canalizzata presso il Comune in oggetto, con la presente

comunica

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3, del Decreto MICA in data 4/8/94 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8/8/94, le tariffe che

ENEL Distribuzione Gas S.p.A. - Roma

Tariffe gas

La Società E.N.E.L. Distribuzione Gas S.p.A. concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di distribuzione, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati e per i clienti idonei, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

Provincia di Alessandria

Molino dei Torti, Alzano Scrivia

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,001322	69.706	2,56
2	10.001	100.000	48	0,000821	92.941	1,59
3	100.001	200.000	72	0,000542	139.411	1,05
4	200.001	400.000	180	0,000372	348.529	0,72
5	400.001	2.000.000	360	0,000372	697.057	0,72
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,000372	2.323.524	0,72
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,000372	5.808.810	0,72

Balzola

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,000434	69.706	0,84
2	10.001	100.000	48	0,000434	92.941	0,84
3	100.001	200.000	72	0,000434	139.411	0,84
4	200.001	400.000	180	0,000077	348.529	0,15

5	400.001	2.000.000	360	0,000077	697.057	0,15
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,000052	2.323.524	0,10
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,000052	5.808.810	0,10

Villanova Monferrato

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,000687	69.706	1,33
2	10.001	100.000	48	0,000532	92.941	1,03
3	100.001	200.000	72	0,000532	139.411	1,03
4	200.001	400.000	180	0,000170	348.529	0,33
5	400.001	2.000.000	360	0,000170	697.057	0,33
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,000119	2.323.524	0,23
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,000119	5.808.810	0,23

Pontecurone, Casalnoceto, Monleale, Volpedo, Volpegliano

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,001689	69.706	3,27
2	10.001	100.000	48	0,001059	92.941	2,05
3	100.001	200.000	72	0,000728	139.411	1,41
4	200.001	400.000	180	0,000532	348.529	1,03
5	400.001	2.000.000	360	0,000532	697.057	1,03
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,000532	2.323.524	1,03
7	20.000.001	999.999.999	3.300	0,000532	5.808.810	1,03

Sale, Piovera, Alluvioni Cambiò

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,000826	60.000	1,60
2	10.001	40.000	30,987414	0,000826	60.000	1,60
3	40.001	100.000	30,987414	0,000826	60.000	1,60
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,000826	60.000	1,60
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,000826	60.000	1,60
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,000733	60.000	1,42
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,000232	60.000	0,45

Isola S. Antonio

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,001704	60.000	3,30
2	10.001	40.000	30,987414	0,001358	60.000	2,63
3	40.001	100.000	30,987414	0,001348	60.000	2,61
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,001343	60.000	2,60
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,001327	60.000	2,57
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,000362	60.000	0,70
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,000232	60.000	0,45

Carbonara Scrivia, Cerreto Grue, Paderna, Spineto Scrivia, Villaromagnano

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,001560	60.000	3,02
2	10.001	40.000	30,987414	0,001389	60.000	2,69
3	40.001	100.000	30,987414	0,001389	60.000	2,69
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,001389	60.000	2,69
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,001265	60.000	2,45
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,000362	60.000	0,70

7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,000232	60.000	0,45
Villalvernia, Carezzano, S.Agata Fossili						
sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,001756	60.000	3,40
2	10.001	40.000	30,987414	0,001601	60.000	3,10
3	40.001	100.000	30,987414	0,001601	60.000	3,10
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,001601	60.000	3,10
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,001394	60.000	2,70
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,000362	60.000	0,70
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,000232	60.000	0,45
Provincia di Novara:						
Trecate						
sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,001162	60.000	2,25
2	10.001	40.000	30,987414	0,001064	60.000	2,06
3	40.001	100.000	30,987414	0,001043	60.000	2,02
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,001023	60.000	1,98
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,000924	60.000	1,79
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,000783	60.000	1,52
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,000227	60.000	0,44
Galliate						
sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	36	0,000811	69.706	1,57
2	10.001	100.000	48	0,000656	92.941	1,27
3	100.001	200.000	72	0,000584	139.412	1,13
4	200.001	400.000	180	0,000300	348.529	0,58
5	400.001	2.000.000	360	0,000279	697.058	0,54
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,000258	2.323.524	0,50
7	20.000.001	999.999.999	3.300	0,000232	6.389.691	0,45

I valori sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito ad alcuni punti della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Direttore Generale
Gian Mario Omarini

ENEL Vendita Gas S.p.A. - Roma

Tariffe gas

La società E.N.E.L. Vendita Gas S.p.A. comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di fornitura, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati dei sotto elencati Comuni, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

Provincia di Alessandria:

Molino dei Torti, Alzano Scrivia

sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	36	0,007473	69.706	14,47
2	10.001	100.000	48	0,006972	92.941	13,50

3	100.001	200.000	72	0,006693	139.411	12,96
4	200.001	400.000	180	0,006523	348.529	12,63
5	400.001	2.000.000	360	0,006523	697.057	12,63
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,006523	2.323.524	12,63
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,006523	5.808.810	12,63

Balzola

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,006677	69.706	12,93
2	10.001	100.000	48	0,006677	92.941	12,93
3	100.001	200.000	72	0,006677	139.411	12,93
4	200.001	400.000	180	0,006320	348.529	12,24
5	400.001	2.000.000	360	0,006320	697.057	12,24
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,006295	2.323.524	12,19
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,006295	5.808.810	12,19

Villanova Monferrato

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,006807	69.706	13,18
2	10.001	100.000	48	0,006652	92.941	12,88
3	100.001	200.000	72	0,006652	139.411	12,88
4	200.001	400.000	180	0,006290	348.529	12,18
5	400.001	2.000.000	360	0,006290	697.057	12,18
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,006239	2.323.524	12,08
7	20.000.001	999.999.999	3.000	0,006239	5.808.810	12,08

Pontecurone, Casalnoceto, Monleale, Volpedo, Volpeglino

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	36	0,007871	69.706	15,24
2	10.001	100.000	48	0,007241	92.941	14,02
3	100.001	200.000	72	0,006910	139.411	13,38
4	200.001	400.000	180	0,006714	348.529	13,00
5	400.001	2.000.000	360	0,006714	697.057	13,00
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,006714	2.323.524	13,00
7	20.000.001	999.999.999	3.300	0,006714	5.808.810	13,00

Sale, Piovera, Alluvioni Cambiò

sc. n.	Min. di scaglione	Max di scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,006920	60.000	13,40
2	10.001	40.000	30,987414	0,006920	60.000	13,40
3	40.001	100.000	30,987414	0,006920	60.000	13,40
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,006920	60.000	13,40
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,006920	60.000	13,40
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,006827	60.000	13,22
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,006326	60.000	12,25

Isola S. Antonio

sc. n.	Min. di scaglione	Max di Scaglione	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,007886	60.000	15,27
2	10.001	40.000	30,987414	0,007540	60.000	14,60
3	40.001	100.000	30,987414	0,007530	60.000	14,58
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,007525	60.000	14,57

5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,007509	60.000	14,54
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,006544	60.000	12,67
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,006414	60.000	12,42

Carbonara Scrivia, Cerreto Grue, Paderna, Spineto Scrivia, Villaromagnano

sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,008015	60.000	15,52
2	10.001	40.000	30,987414	0,007844	60.000	15,19
3	40.001	100.000	30,987414	0,007844	60.000	15,19
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,007844	60.000	15,19
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,007720	60.000	14,95
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,006817	60.000	13,20
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,006687	60.000	12,95

Villalvernia, Carezzano, S.Agata Fossili

sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,008010	60.000	15,51
2	10.001	40.000	30,987414	0,007855	60.000	15,21
3	40.001	100.000	30,987414	0,007855	60.000	15,21
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,007855	60.000	15,21
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,007648	60.000	14,81
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,006616	60.000	12,81
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,006486	60.000	12,56

Provincia di Novara: Trecate

sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	30,987414	0,007462	60.000	14,45
2	10.001	40.000	30,987414	0,007364	60.000	14,26
3	40.001	100.000	30,987414	0,007343	60.000	14,22
4	100.001	1.000.000	30,987414	0,007323	60.000	14,18
5	1.000.001	4.000.000	30,987414	0,007224	60.000	13,99
6	4.000.001	8.000.000	30,987414	0,007083	60.000	13,72
7	8.000.001	999.999.999	30,987414	0,006527	60.000	12,64

Galliate

sc.	Min. di	Max di	Q. fissa	Q. variabile	Q. fissa	Q. variabile
n.	scaglione	scaglione	(Euro/cl/a)	(Euro/MJ)	(L./cl/a)	(L./MJ)
1	1	10.000	36	0,006987	69.706	13,53
2	10.001	100.000	48	0,006832	92.941	13,23
3	100.001	200.000	72	0,006760	139.412	13,09
4	200.001	400.000	180	0,006476	348.529	12,54
5	400.001	2.000.000	360	0,006455	697.058	12,50
6	2.000.001	20.000.000	1.200	0,006434	2.323.524	12,46
7	20.000.001	999.999.999	3.300	0,006408	6.389.691	12,41

I valori sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito ad alcuni punti della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas n. 237/00 del 28/12/2000.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Direttore Generale
Gian Mario Omarini

Liquigas S.p.A. - Brescia

Tariffe gas in vigore al 1° gennaio 2002

Elenchi dei Comuni e delle relative tariffe massime in vigore dal 1° Gennaio 2002 relativamente agli impianti canalizzati di G.P.L. (propano commerciale), venduto a mezzo rete urbana, così di seguito specificati:

Comune/impianto	Prov.	Tariffa in vigore dal 1/1/2002
Comune di Cabella Ligure	AL	Euro/mc 2,29 (pari a Lit. 4.438,6)
- Dova Superiore	AL	Euro/mc 2,29 (pari a Lit. 4.438,6)
- Piuizzo	AL	Euro/mc 2,29 (pari a Lit. 4.438,6)
- Aie Cosola	AL	Euro/mc 2,29 (pari a Lit. 4.438,6)
- Montaldo di Cosola	AL	Euro/mc 2,29 (pari a Lit. 4.438,6)

Liquigas S.p.A.
Filiale Piemonte - Liguria
Responsabile di Filiale
Andrea Vallino

Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. - Concordia sulla Secchia (Modena)

Tariffe gas

8
9
10
11

La Soc. CPL Concordia Soc. Coop. a r.l., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi n. 39, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Romentino (NO) comunica che, con riferimento all'art. 14 p.to 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, l'opzione tariffaria in vigore è la seguente:

Denominazione ambito: Romentino

Opzione tariffaria relativa all'attività di distribuzione da applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002.

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	24.000	12,394966	1,28	0,000661
2	10.001	100.000	60.000	30,987414	1,08	0,000558
3	100.001	400.000	172.800	89,243752	1,04	0,000537
4	400.001	2.000.000	592.800	306,155650	0,97	0,000501
5	2.000.001	6.000.000	1.728.000	892,437522	0,82	0,000423
6	6.000.001	20.000.000	4.492.800	2.320,337556	0,70	0,000362
7	20.000.001	∞	6.912.000	3.569,750087	0,41	0,000212

Tariffe di fornitura del gas natura ai clienti del mercato vincolato con decorrenza 1° gennaio 2002

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. fissa (Euro/cl/a)	T.fornitura (L/MJ)	T. fornitura (Euro/MJ)
1	1	10.000	24.000	12,394966	13,30	0,006869
2	10.001	100.000	60.000	30,987414	13,10	0,006766
3	100.001	400.000	172.800	89,243752	13,06	0,006745
4	400.001	2.000.000	592.800	306,155650	12,99	0,006709
5	2.000.001	6.000.000	1.728.000	892,437522	12,84	0,006631
6	6.000.001	20.000.000	4.492.800	2.320,337556	12,72	0,006569
7	20.000.001	∞	6.912.000	3.569,750087	12,43	0,006420

Il Presidente
Roberto Cesari

Socogas S.p.A. - Fidenza (Parma)

Tariffe gas per impianti distribuzione gas metano

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas metano nella Comunità montana Valle Stura, Comuni di Roccasparvera, Gaiola, Moiola, Demonte, Aisone, Vinadio (CN) in ottemperanza alle disposi-

zioni dell'art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica

che le tariffe gas in vigore dallo 1.11.2002, accise escluse, risultano le seguenti:

Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Quota fissa (E/cliente/anno	
1	10.000	18,592448	e/MJ 0,010913
10.001	200.000	30,987414	E/MJ 0,009575
200.001	4.000.000	185,924484	E/MJ 0,009208
4.000.001	∞	3.098,741395	E/MJ 0,007902

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas metano nella Comunità montana Valle Maira, Comuni di S. Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Villar S. Costanzo, Dronero (Fraz. Tetti) (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma

3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica

che le tariffe gas in vigore dall'1.1.2002, accise escluse, risultano le seguenti:

Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Quota fissa (E/cliente/anno	
1	10.000	18,592448	e/MJ 0,010913
10.001	200.000	30,987414	E/MJ 0,009575
200.001	4.000.000	185,924484	E/MJ 0,009208
4.000.001	∞	3.098,741395	E/MJ 0,007902

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas metano nella Comunità montana Valle Varaita, Comuni di Sampeyre, Melle, Frassinio, Isasca (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica

che le tariffe gas in vigore dall'1.1.2002, accise escluse, risultano le seguenti:

Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Quota fissa (E/cliente/anno	
1	10.000	18,592448	e/MJ 0,010913
10.001	200.000	30,987414	E/MJ 0,009575
200.001	4.000.000	185,924484	E/MJ 0,009208
4.000.001	∞	3.098,741395	E/MJ 0,007902

Il Direttore Tecnico
Luca Moroni

13

La Società Cusiana Gas S.r.l. comunica che in applicazione di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000 del 28.12.2000, della Delibera n. 4/2001 del 24.1.2001, della Delibera n. 58/2001 del 13.3.2001, della Delibera n. 320/2001 del 27.12.2001 le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, in vigore dal 1 Gennaio 2002, sono le seguenti:

Società Cusiana Gas S.r.l. - Omegna (Verbanio Cusio Ossola)

Tariffe erogazione gas-metano

Tariffe erogazione gas-metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino tariffario di Omegna relativamente ai seguenti Comuni:

Omegna - Casale Corte Cerro - Nonio - Cesara - Gravellona Fr. Granerolo.

- Comune di Omegna

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	500	1,02	39,21	0,0082064	0,3282084	18,60
2	20.001	501	60.000	1.500	1,02	39,21	0,0075350	0,3013563	18,60
3	60.001	1.501	200.000	5.001	1,02	39,21	0,0073800	0,2951572	18,60
4	200.001	5.002	2.000.000	50.007	1,02	39,21	0,0070443	0,2817311	18,60
5	2.000.001	50.008	8.000.000	200.029	1,02	39,21	0,0068739	0,2749161	18,60
6	8.000.001	200.030	20.000.000	500.073	1,02	39,21	0,0063678	0,2546751	18,60
7	20.000.001	500.074	Infinito	Infinito	1,02	39,21	0,0063265	0,2530233	18,60

- Comune di Casale Corte Cerro

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	515	0,99	39,21	0,0082064	0,3185552	18,60
2	20.001	516	60.000	1.546	0,99	39,21	0,0075350	0,2924929	18,60
3	60.001	1.547	200.000	5.152	0,99	39,21	0,0073800	0,2864761	18,60
4	200.001	5.153	2.000.000	51.523	0,99	39,21	0,0070443	0,2734449	18,60
5	2.000.001	51.524	8.000.000	206.090	0,99	39,21	0,0068739	0,2668304	18,60
6	8.000.001	206.091	20.000.000	515.226	0,99	39,21	0,0063678	0,2471846	18,60
7	20.000.001	515.227	Infinito	Infinito	0,99	39,21	0,0063265	0,2455814	18,60

- Comuni di Nonio e Cesara

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	495	1,03	39,21	0,0082064	0,3314261	18,60
2	20.001	496	60.000	1.486	1,03	39,21	0,0075350	0,3043108	18,60
3	60.001	1.487	200.000	4.952	1,03	39,21	0,0073800	0,2980509	18,60
4	200.001	4.953	2.000.000	49.522	1,03	39,21	0,0070443	0,2844932	18,60
5	2.000.001	49.523	8.000.000	198.087	1,03	39,21	0,0068739	0,2776114	18,60
6	8.000.001	198.088	20.000.000	495.217	1,03	39,21	0,0063678	0,2571719	18,60
7	20.000.001	495.218	Infinito	Infinito	1,03	39,21	0,0063265	0,2555039	18,60

- Comune di Gravello Fr. Granerolo

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	505	1,01	39,21	0,0082064	0,3249907	18,60
2	20.001	506	60.000	1.515	1,01	39,21	0,0075350	0,2984018	18,60
3	60.001	1.516	200.000	5.050	1,01	39,21	0,0073800	0,2922635	18,60
4	200.001	5.051	2.000.000	50.502	1,01	39,21	0,0070443	0,2789691	18,60
5	2.000.001	50.503	8.000.000	202.009	1,01	39,21	0,0068739	0,2722209	18,60
6	8.000.001	202.010	20.000.000	505.024	1,01	39,21	0,0063678	0,2521783	18,60
7	20.000.001	505.025	Infinito	Infinito	1,01	39,21	0,0063265	0,2505427	18,60

La trasformazione delle quote tariffarie da Euro/MJ a Euro/MC si ottiene con la seguente formula:

$$\text{Tariffa Euro/MC} = \text{Tariffa Euro/MJ} \times \text{PCS} \times \text{M}$$

Dove PCS è il potere calorifico superiore convenzionale ed M è il coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica del comune di riferimento.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 Dicembre 1988 e dalla Delib. 237/200 all'art. 13 comma 8.

14

Società Mariani Energia Duemila S.p.A. - Milano

Tariffe metano distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni del Piemonte

La società Mariani Energia Duemila S.p.A., in conformità alle Deliberazioni Autorità per l'energia n. 237/00 del 28/12/00 e n. 52/99 del 22/4/99, comunica i nuovi livelli tariffari, imposte escluse, in vigore dal 1° Gennaio 2002 (escluso coeff. M) nei Comuni di:

Bra:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,054175	0,297108
1060	2647	0,047126	0,290060
2648	10590	0,029806	0,272740

10591	26475	0,020139	0,263073
26476	52950	0,007854	0,250788
52891	105897	0,002618	0,245552
105898		0,002014	0,244948

Verduno, La Morra, Novello, Monforte d'Alba, Monchiero:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,075547	0,316007
1060	2647	0,056610	0,297070
2648	10590	0,036867	0,277327
10591	26475	0,020146	0,260606
26476	52950	0,007857	0,248317
52891	105897	0,002619	0,243079
105898		0,002015	0,242475

Dogliani, Belvedere Langhe, Murazzano:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,082123	0,327901
1060	2647	0,056460	0,302237
2648	10590	0,034902	0,280680
10591	26475	0,020736	0,266514
26476	52950	0,008007	0,253785
52891	105897	0,002669	0,248447
105898		0,002053	0,247831

Farigliano Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Lequio Tanaro, Piozzo:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,083003	0,323629
1060	2647	0,058424	0,299051
2648	10588	0,042106	0,282732
10589	26470	0,024176	0,264802
26471	52941	0,007857	0,248484
52942	105881	0,002619	0,243245
105882		0,002015	0,242641

Margarita, Magliano Alpi, Morozzo, Rocca de' Baldi:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,068946	0,311280
1060	2647	0,048585	0,290919
2648	10588	0,030844	0,273178
10589	26470	0,020563	0,262897
26471	52941	0,007862	0,250196
52942	105881	0,002621	0,244955
105882		0,002016	0,244350

Pianfei:

Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc	Tar Finale Euro/mc
0	1059	0,089628	0,330080
1060	2647	0,060423	0,300875
2648	10590	0,054180	0,294631
10591	26475	0,040282	0,280734
26476	52950	0,007855	0,248307
52951	105901	0,002618	0,243070

105902	0,002014	0,242466
Castelletto Monferrato, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frasinello Monferrato, Lu, Mirabello Monferrato, Occimiano, Olivola, Ottiglio, Pomaro Monferrato, San Salvatore Monferrato, Valmacca, Vignale Monferrato:		
Da mc	A mc	Tar Distrib. Euro/mc
0	1059	0,080685
1060	2647	0,058351
2648	10590	0,041248
10591	26475	0,020322
26476	52950	0,007847
52951	105901	0,002616
105902	0,002012	0,241455

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa di euro/anno 30,99.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del Prov. n. 24/88 del 9/12/88.

Milano, 31 gennaio 2002

Mariani Energia Duemila S.p.A.
Il Presidente
Ruggero Massimo Jannuzzelli

15

8.468.282,01). Anche tale esperimento di gara del 21.12.99 riusciva infruttuoso.

A seguito di trattativa privata, ai sensi dell'art. 15 quarto comma lettera b) della L.R. 18/1/95 n. 8 venivano aggiudicati alla soc. Pegaso Immobiliare S.r.l. di Cuneo gli immobili siti nell'area residenziale R4D corso Francia al prezzo di euro 8.469.893,15 (pari a lire 16.400.000.000).

Cuneo, 4 febbraio 2002

Il Direttore Generale
Fulvio Moirano

1

ALTRI ANNUNCI

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo

Avviso esito di gara per la vendita di beni immobili

Si rende noto che questa Azienda ha esperito in data 21.4.98 asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta di lire 18.218.756.000 (pari a euro 9.409.202,23) ai sensi dall'art. 73 lettera c) del regio decreto 23/5/1924 n. 1827 per procedere alla vendita degli immobili siti nell'area residenziale R4D corso Francia in adiacenza all'Ospedale Villa S. Croce costituenti i terreni a catasto censiti foglio n. 82 mappali n. 24 - 25 - 206 - 208 - 209, foglio n. 91, mappale n. 27, 1158.

Tale asta è stata dichiarata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito dal bando di gara 10/3/1998.

A seguito di procedimento di licitazione privata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 18/1/95 n. 8 secondo comma, non veniva presentata alcuna offerta entro il termine stabilito nella lettera di invito del 4.12.1998, ed anche tale gara veniva dichiarata deserta.

Veniva ripetuto il procedimento di licitazione privata, con pagamento rateale ed entro il termine stabilito nella lettera di invito 14.9.99 non perveniva alcuna offerta.

Veniva esperita nuova gara mediante riduzione di 1/10 del valore di stima indicando come prezzo base d'asta lire 16.396.880.400 (pari a euro

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo

Avviso di gara mediante licitazione privata per la vendita di bene immobile

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano n. 35 del 16.1.02, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione deve procedere, mediante licitazione privata, a sensi dell'art. 15 Legge Regionale 18.1.95 n. 8, all'alienazione dell'immobile sito in Cuneo, via Coppino 35 (ex farmacia ospedaliera), composto di locale ad uso negozio, retro e cantina e di un magazzino, individuato al N.C.E.U. al foglio 90, nn. 1359/5 e 1370/4.

Prezzo di base euro 140.476,28 (pari a lire 272.000.000).

La licitazione sarà tenuta col metodo previsto dall'art. 89 del R.D. 23.5.1924 n. 827, mediante offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso di vendita.

Nella lettera di invito saranno stabilite le modalità di trasmissione delle offerte, le condizioni e i tempi di pagamento del prezzo e le garanzie reali e personali che l'aggiudicatario dovrà fornire.

Gli interessati potranno chiedere di essere invitati alla gara entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In relazione alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 29 - Foglio delle inserzioni - parte seconda del 4.2.02, il termine per la presentazione delle domande di invito scade alle ore 12 del 5 marzo 2002.

Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono essere inviate: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Ufficio Protocollo - Via M. Coppino n. 35 - 12100 Cuneo.

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Amministrativa - tel. 0171/641344 e fax 0171/641088 o Ufficio Legale 0171/641351.

Indirizzo Internet <http://www.scroce.sanitatn.it>

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione alla prosecuzione della gara per licitazione privata.

Cuneo, 5 febbraio 2002

Il Direttore Generale
Fulvio Moirano

2

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso di pubblicazione della graduatoria inerente il bando emerso del Comune di Alpignano

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Alpignano - Druento - Pianezza - San Gillio - Valdellatorre - Venaria e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 dicembre 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Alpignano il 30/11/2000 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco

3

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 21 gennaio 2002. Approvazione del Piano esecutivo convenzionato presentato dalla Soc. Tartaro S.r.l., denominato "Area Tartarici" ubicato in Alessandria - via T. Michel, via Bellini, via Santarosa, Lungo Tanaro Magenta

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il progetto di Piano esecutivo convenzionato e la relativa convenzione allegati alla presente deliberazione, presentato dalla Soc. Tartaro S.r.l., denominato "Area Tartarici" ubicato in Alessandria - via T. Michel, via Bellini, via Santarosa, Lungo Tanaro Magenta - ricoprente una superficie complessiva di mq. 10.100 circa, censita al N.C.E.U. al foglio 132 mappale 74.

4

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l'impresa Costruzioni Ruscalla geom. Delio S.p.A. con sede in Asti C.so Torino n. 129, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione area RN1 del P.R.G.C." ubicati in Beinasco, assunti con Convenzione stipulata in data 28.11.1996, Rep. 13995, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Beinasco, 5 febbraio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

5

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l'impresa Edito Costruzioni S.r.l. con sede in Torino via Tronzano n. 15, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri dovuti per la realizzazione di minialloggi per Anziani nell'area denominata SR 404" ubicati tra Via Orbassano e V.le Giambone Borgaretto, assunti con Convenzione stipulata tra il Comune di Beinasco e la Coop. Edilizia Di Vittorio, Rep. 4503 del 7.10.1999, raccolta n. 3209, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Beinasco, 8 febbraio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

6

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l'impresa C.A.R.E.A.B. s.c.r.l. con sede in Via Aosta n. 30 Borgofranco d'Ivrea (TO), esecutrice dei lavori di "Adeguamento alle vigenti norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi della scuola

la elementare I. Calvino" ubicata in Via Orbassano n. 9 Borgaretto, assunti con contratto Rep. 3450 del 18.7.2001, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Beinasco, 8 febbraio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

7

Comune di Biella

Estratto avviso di alienazione di immobile di proprietà comunale e selezione del soggetto attuatore - interventi di ristrutturazione

Amministrazione alienatrice: Comune di Biella, Via Battistero n. 4 - Tel. 015-35071, Fax 015-3507298.

Oggetto della selezione: alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale censiti al N.C.T. Foglio 47 mapp. 179/180/181: Fabbricato civile ex caserma Carabinieri ubicato in Via della Repubblica 26/28 censito al N.C.E.U. Foglio 56 numeri 37-38-39/2.

Fabbricato civile ex sede IPAI ubicato in Via della Repubblica angolo Via Rodolfo Caraccio 19/21 censito al N.C.E.U. foglio 506 numero 39/1.

Prezzo fissato dell'alienazione effettuato a corpo: Euro 2.959.298/03 (Duemilioni novecentocinquantanove duecentonovantotto/03).

Criterio di aggiudicazione e di selezione del soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione: riportato nell'avviso integrale di alienazione degli immobili sopradescritti.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 12.3.2002.

Avviso integrale di alienazione: pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Biella in data 28.1.2002 ed in pari data inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio dei maggiori Comuni della Provincia e visionabile nel sito Internet: www.comune.biella.it.

Ufficio al quale possono essere richieste informazioni: Ufficio Patrimonio, Via Tripoli, 48 - Biella, tel. 015/3507263 - fax 015/3507298.

Biella, 18 gennaio 2002

Il Dirigente
Doriano Meluzzi

8

Comune di Biella

Estratto avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili del Comune di Biella

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Biella, Via Battistero n. 4 - Tel. 015-35071, Fax 015-3507298.

Oggetto dell'asta pubblica: alienazione del seguente immobile di proprietà comunale Fabbricato di civile abitazione ubicato in Biella- Rione Riva - Via Italia n. 92, angolo Vicolo Mondella e Via G. Gali-

lei, censito al N.C.T. al Foglio 46 mappale 1, ed al N.C.E.U. foglio 627, mappale 112 sub. 1/18.

Prezzo a base d'asta: euro 110.000/00 (centodiecimila/00)

Criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73 lett. C) del RD. 23.5.1924 n. 827 e con la procedura del successivo art. 76 commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente purché l'offerta raggiunta almeno l'importo a base d'asta.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 12.3.2002.

Avviso integrale di asta pubblica: pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Biella in data 28.1.2002 ed in pari data inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio dei maggiori Comuni della Provincia.

Ufficio al quale possono essere richieste informazioni: Ufficio Patrimonio, Via Tripoli, 48 - Biella, tel. 015/3507263 - fax 015/3507298.

Il testo integrale del capitolato d'appalto è visionabile nel sito internet: www.comune.biella.it.

Biella, 18 gennaio 2002

Il Dirigente
Doriano Meluzzi

9

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Approvazione progetto di Piano Particolareggiato concernente l'edificazione del comparto 4R6.1 e aree limitrofe di piano regolatore (aree comprese fra via Cuneo e via Vecchia di Cuneo)

Il Funzionario Responsabile

Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 29/11/2001 è stato approvato il Piano Particolareggiato - formato ai sensi dell'art. 40 della legge urbanistica regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. - e concernente l'edificazione del comparto "4R6.1" e aree limitrofe di P.R.G.C. (aree comprese fra via Cuneo e via Vecchia di Cuneo).

Borgo San Dalmazzo, 1 febbraio 2002

Il Funzionario Responsabile
Luciano Panizza

10

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum art. 189 del D.P.R. 554/99 - Lavori di allacci sistemazione idraulica Rio Rocciamelone - Impresa esecutrice: Sales Group S.p.A.

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art. 189 del d.p.r. 554/99 avverte che l'impresa Sales Group S.p.A. ha ultimato i lavori di sistemazione idraulica del Rio Rocciamelone di cui al contratto n. 2475 rep. 551 del 23/12/1997, registrato a Susa il 31/12/1997, in data 27/7/2001

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentare.

Il Sindaco

11

Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.01.2001 - Piano Regolatore Generale 2002 redatto ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge Regionale n. 56/1977 e s. m. e i. - Adozione Progetto Preliminare

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di adottare il Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore del Comune di Cuneo a firma dei Tecnici Progettisti Prof. Arch. Giuseppe Campos Venuti con studio in Bologna, Prof. Arch. Federico Oliva con studio in Milano, Prof. Arch. Carlo Alberto Barbieri con studio in Torino e Arch. Giovanni Previgliano Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, costituito dai seguenti elaborati che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

Elaborati prescrittivi

- P1 Norme di attuazione
- P2 Assetto territoriale generale (scala 1:25.000)
- P3.1 Assetto urbanistico Nord (scala 1:10.000)
- P3.2 Assetto urbanistico Sud (scala 1:10.000)
- P4 Assetto della Città storica (scala 1:2.000)
- P5 Relazione geologico-tecnica e relative tavole

P5, da 1 a 7

Elaborato programmatico

- Pr1 Schema strutturale (scala 1:15.000)

Elaborati illustrativi

- I1 Relazione di Piano
- I2 Assetto territoriale generale rappresentativo anche dei comuni contermini (scala 1:25.000)
- I3 Territori (scala 1:25.000)
- I4.1 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento territoriale - viabilità (scala 1:25.000)
- I4.2 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento territoriale - trasporti (scala 1:25.000)

- I5.1 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento comunale - viabilità (scala 1:15.000)

- I5.2 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento comunale - trasporti (scala 1:25.000)

Elaborati tecnici

- AT0 Indagini preliminari
- AT1 Delibera programmatica di PRG (nov. 2000)

- AT2 Tipi di copertura del suolo nella Provincia di Cuneo. Corine Land Cover (scala 1:100.000)

- AT3.1 Vincoli limitazioni e valori. Carta dei paesaggi agrari e forestali e della produttività dei suoli nella Provincia di Cuneo (scala 1:100.000)

- AT3.2 Vincoli, limitazioni e valori. Vincoli di tutela ambientale ed idrogeologica, limitazioni infrastrutturali, valori ambientali, paesistici e culturali a Cuneo e nei comuni contermini (scala 1:25.000)

- AT3.3 Vincoli limitazioni e valori. Vincoli, limitazioni e valori del territorio comunale (scala 1:15.000)

- AT4.1 Stato di fatto. Insediamenti e servizi (scala 1: 15.000)

- AT4.2 Stato di fatto. Servizi esistenti artt. 21 e 22

- AT5 Stato di diritto. Insediamenti e servizi (scala 1: 5.000)

- AT6 Residui di piano. Insediamenti e servizi (scala 1: 5.000)

- AT7 Assetto ecologico ambientale. Permeabilità superficiale dei suoli urbani (scala 1:15.000)

- AT8 Analisi della struttura storica del territorio. Nuclei storici frazionali, edifici e complessi speciali isolati (scala 1:15.000)

- AT9.1 Infrastrutture a rete. Rete idrica, (scala 1:15.000)

- AT9.2 Infrastrutture a rete. Rete fognaria comunale e consortile (scala 1:15.000)

- AT9.3 Infrastrutture a rete. Rete gas metano (scala 1:15.000)

- AT9.4 Infrastrutture a rete. Rete elettrica (scala 1:15.000)

- AT10.1 Linee di soglia - Planimetria (scala 1:15.000)

- AT10.2 Linee di soglia - Relazione tecnica

- AT11 Studi, analisi ed elaborati della Città storica

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio di correggere eventuali evidenti errori materiali o refusi nei testi scritti con apposita determina senza obbligo di ripubblicazione e previa comunicazione alla 2° Commissione Consiliare Permanente;

3. Di dare ogni più ampio mandato al Sindaco per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Legge Regionale 5.12.1977 n. 56, art. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo anche quanto previsto dalle Norme di Attuazione;

4. Di dare atto che il presente Progetto Preliminare verrà depositato presso la Segreteria del Comune, e pubblicato per estratto per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, e verrà messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui all'art. 15, 2° comma della L.R. 56/77. Nei successivi 30 giorni potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

5. Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è l'istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Urbanistica - Geom. Claudio Luciano.

Il Sindaco

Elio Rostagno

Detto provvedimento è depositato, presso la Segreteria Comunale - Via Roma n. 28, a decorrere

dal 13 febbraio 2002: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17; venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12; domenica e festività dalle ore 9 alle ore 11.

12

Comune di Gavi (Alessandria)

Decreto definitivo di esproprio n. 1/2002

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Gavi è pronunziata l'espropriazione permanente e definitiva delle aree necessarie per l'esecuzione del parcheggio pubblico in Via Garibaldi, e così distinte a catasto:

1) Fg. 23 - mapp.le 291 sub. 3 (ex 291 parte) superficie mq. 355 di proprietà 5/9 Bellomo Renzo Renato (omissis); 4/9 Manfrone Emilia Carla (omissis);

2) F. 23 mapp.le 293 superficie mq. 32 di proprietà 5/9 Bellomo Renzo Renato (omissis); 4/9 Manfrone Emilia Carla (omissis);

3) F. 23 - mapp.le 292 sub.9 (ex 292 parte) superficie mq. 207 di proprietà di Bellomo Renzo Renato (omissis) (ciascuno per i propri diritti); Manfrone Emilia Carla (omissis) (ciascuno per i propri diritti); Parrocchia di SanGiacomo Maggiore (omissis) (ciascuno per i propri diritti).

Art. 2

Il Comune di Gavi provvederà, previa registrazione all'Ufficio del registro di Novi Ligure (AL), alla notifica del presente decreto agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione del presente Decreto presso il competente Ufficio dei registri immobiliari ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie, affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente Decreto.

Art. 3

Estratto del presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- Avverso al presente Decreto potrà essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.

Gavi, 24 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Pierpaolo Bagnasco

13

Comune di Miasino (Novara)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7.5.2001 - Approvazione nuovo regolamento edilizio L.R. 19 del 8/7/1999

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- di approvare il Regolamento edilizio, composto da n. 70 articoli e n. 10 modelli elaborato sulla base del regolamento tipo Regionale, per disciplinare specifici aspetti territoriali, che si unisce in copia alla presente deliberazione sotto la lettera a).

- di derogare dalle nuove norme dell'istruttoria delle domande di concessione ed autorizzazione edilizia già presentate al momento dell'esecutività della deliberazione.

(omissis)

14

Comune di Miasino (Novara)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 27 novembre 2001 - Piano di recupero di iniziativa privata. Martinoli Roberta - Approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare il Piano di Recupero S.P. delle Due Riviere e relativo schema di convenzione, composto dai seguenti elaborati:

- Corografia, planimetria catastale e di P.R.G.
- Rilievo fotografico
- Planimetria generale esistente
- Planimetria opere di urbanizzazione e destinazione aree
- Elenchi catastali
- Piante, sezione e prospetti (consistenza esistenti)
- Piante (consistenza prevista)
- Sezioni (consistenza prevista)
- Prospetti (consistenza prevista)
- Verifiche aeroilluminanti e planivolumetriche
- Relazione illustrativa e programma di attuazione
- Schema di convenzione.

15

Comune di Momperone (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio comunale 19 novembre 2001 n. 16 - Declassificazione strada vicinale Mastaroni - Strada Comunale Ramata - Strada Comunale Ronchi - Strada Comunale Ronchi/Boscassi/Pieve - Vendita sedime

(omissis)

Il Consiglio comunale

a voti unanimi

delibera

- di prendere atto del progetto di massima per la trasformazione dell'area agricola di cui in premessa presentato dalla Soc. Berg S.r.l. di Voghera (PV);

- di approvare la declassificazione dei seguenti tratti di strada, nella parte compresa all'interno della proprietà della Società Berg S.r.l. evidenziata nella planimetria a firma Geom. Sacchi Giuseppe di Tortona concernente:

Strada vicinale Mastaroni

Strada Comunale Ramata

Strada Comunale Ronchi

Strada Comunale Ronchi-Boscassi-Pieve;

- di dare atto che tali strade non hanno attualmente le caratteristiche di strade vicinali o comunali e pertanto si declassificano in strade ad uso privato, a condizione che:

a) la Società Berg S.r.l. provveda alla realizzazione a propria cura e spese, per la quale dovrà chiedere le opportune autorizzazioni, di una strada di collegamento tra la strada vicinale Mastaroni e la strada comunale Ramata che potrà essere usufruita da chiunque, sulla proprietà della stessa Società;

b) che venga garantito il regolare deflusso delle acque dei Rii o Rili che vengono ad intersecarsi con la recinzione prevista dalla proprietà Berg S.r.l.;

c) la Società Berg S.r.l. assuma a proprio carico e spese il frazionamento dei tratti di strada declassificati, le spese notarile e di imposte per quanto concerne l'acquisto delle strade predette ed il versamento della somma richiesta;

d) che la Società Berg S.r.l. presenti una fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Momperone di euro 10329,12 a garanzia del regolare svolgimento dei lavori e degli obblighi assunti.

- di chiedere al tecnico comunale incaricato Geom. Ferrari Luigino di relazionare in merito ai criteri usati per la definizione del valore attribuito ai tratti di strada dismessi;

- di dare atto che la Società Berg S.r.l. di Voghera (PV) dovrà acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di quanto richiesto ed in particolare dovrà garantire a salvaguardare tutti i diritti di terzi manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale che potrebbe riscontrarsi in merito alla realizzazione del progetto;

- di dare corso alla procedura di dismissione delle strade previste dalla L.R. 86/1996.

(omissis)

16

Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2001 - P.R.G.C. - Variante parziale n. 10 - Approvazione progetto definitivo

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare in ogni sua parte la relazione dell'Assessore Diotti;

2. Di approvare l'allegato progetto definitivo di variante parziale n. 10 al P.R.G.C. redatto dall'Arch. Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:

- Relazione;

- Relazione alle controdeduzioni;

- Modifica alle norme tecniche - articoli vigenti non ancora modificati;

- Modifica alle norme tecniche - con evidenziate le parti eliminate ed in grassetto le parti aggiunte;

- Modifica alle norme tecniche - versione con gli articoli modificati;

- Tavola n. 2 - Azzonamento - stralcio (scala 1:5000) - Variante parziale n. 10;

- Tavola n. 4 - Azzonamento - stralcio (scala 1:2000) - Variante parziale n. 10;

- Relazione geologica;

3. Di dare atto che la cartografia del vigente strumento urbanistico (PRGC), allegata alla "variante" e che consta dei seguenti elaborati:

- Tavola n. 2 - Azzonamento stralcio (scala 1:5000) - Vigente;

- Tavola n. 4 - Azzonamento stralcio (scala 1:2000) - Vigente;

non costituisce oggetto dell'approvazione, in quanto è già stata a suo tempo approvata, ma semplice documentazione allegata al fine di permettere una più immediata lettura della variante stessa;

4. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio tecnico per gli atti esecutivi conseguenti.

17

Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 19.12.2001 - P.R.G.C. - Variante parziale n. 11 - Approvazione progetto definitivo

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare in ogni sua parte la relazione dell'Assessore Diotti;

2. Di approvare l'allegato progetto definitivo di variante parziale n. 11 al P.R.G.C. redatto dall'Arch. Francesco Ballario di Villafalletto, che consta dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;

3. Di approvare l'osservazione formulata dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale geom. Mina e quindi di stralciare dal testo dell'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione il 3° comma e precisamente: "3. Le cascine, comprese nella zona rispetto cimiteriale, sono da considerarsi come "edifici agricoli in zona impropria" e quindi ad esse va applicato il disposto del 5° comma dell'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i." in quanto con la modifica della fascia di rispetto cimiteriale, proposta con la delibera di cui sopra, all'interno della fascia stessa non esistono più cascine né altri fabbricati";

4. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio tecnico per gli atti esecutivi conseguenti.

(omissis)

18

Comune di Oleggio Castello (Novara)

Avviso variante strutturale del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 11.12.2001

Si comunica che per trenta giorni consecutivi da oggi 21.2.2002 è depositato nella segreteria comunale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione la documentazione inerente la variante strutturale del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 11.12.2001, ai sensi dell'art. 17 comma 4° della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nei trenta giorni successivi all'ultimo di deposito possono essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

La documentazione è consultabile tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 11.

Il Sindaco
Italo Rossi

19

Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione impianto di depurazione centralizzato e reti fognarie di collegamento del concentrico - 1° lotto", assegnati all'Associazione Temporanea di Imprese S.I.E.M.E.C. S.p.A. di Monselice (PD) e Acquedottica S.r.l. di Torino, con contratto rep. n. 733 del 16.5.2000 (registrato a Susa il 31.5.2000 al n. 215 Serie 1), con il presente atto comunica che l'anno 2002 il giorno 4 del mese di gennaio gli stessi sono stati ultimati; invita pertanto coloro i quali vantino crediti verso le Imprese appaltatrici per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questi Enti entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Oulx, 13 febbraio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Angelo Guiguet

20

Comune di Pamparato (Cuneo)

Estratto di bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 30.11.2001, è indetto, ai sensi della L.R. 28.3.1995 n. 46 e ss. mm. e ii., un bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di recupero e di risulta disponibili e che si renderanno disponibili nel Comune di Pamparato.

Possono partecipare i cittadini residenti oppure coloro che prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pamparato.

Il bando è stato pubblicato in data 29.1.2001.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 29.03.2001 al Comune di Pamparato - Via Marconi 43 - 12087 Pamparato (CN) mediante:

- consegna a mano da parte del richiedente, munito di documento di riconoscimento;

- a mezzo raccomandata a.r., allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale).

Il testo integrale del bando è disponibile presso il Comune di Pamparato e presso l'A.T.C. di Cuneo.

Per ordine del Sindaco
Il Segretario Comunale
Mario Gervasi

21

Comune di Pinerolo (Torino)

Variante 4 al P.R.G.C. (Area ex fonderie Beloit) - Progetto preliminare - Avviso

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23 ottobre 2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno 29 novembre 2001, è stato adottato il progetto preliminare della variante n. 4 al P.R.G.C.

I predetti documenti sono depositati presso:

la segreteria generale del Comune (corridoio 1° piano - Palazzo Comunale), nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.15;

il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

presso l'ufficio della polizia municipale (piano terra - Palazzo Comunale) nel seguente orario:

nei giorni di sabato dalle ore 15.00 alle 17.00;

festivi alle ore 9.30 alle ore 12.00

e pubblicati per estratto all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 18 gennaio 2002 al giorno 16 febbraio 2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni cioè entro il 18 marzo 2002 chiunque può presentare al Comune su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Pinerolo, 18 gennaio 2002

Il Capo Settore Urbanistica
David Terracini

22

Comune di Poirino (Torino)

dispositivo

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione e di protezione ambientale relative alla zona F2 del P.R.G.C. denominata Valle Masio. Determinazione dell'indennità provvisoria relativa alle aree da espropriare e da occupare in via temporanea

La Giunta Comunale con atto n. 10 in data 23/1/2002 ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione e di protezione ambientale relative alla zona F2 del P.R.G.C. denominata Valle Masio. Determinazione dell'indennità provvisoria relativa alle aree da espropriare e da occupare in via temporanea"

(omissis)

1) Di approvare la perizia di stima relativa alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per le aree da espropriare e da occupare in via provvisoria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione e di protezione ambientale relative alla zona F2 del P.R.G.C. denominata Valla Masio redatta dall'ufficio tecnico geom. Piero Becchio.

2) Di approvare il prospetto delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea redatto dall'ufficio tecnico in data 16/1/2002 in base ai dati riportati nella sopra citata perizia di stima.

(omissis)

Allegato A

(omissis)

Quadro riepilogativo indennità di esproprio area ovest

N. Proprietari	Fg.	particella	superficie	L/mq	totale	Indennità affittuario	Indennità Accordo bonario	Totale
1 Avataneo Giuseppe, Tommaso, Delfino e Francesco	8	107	264	3.400	897.600	448.800	2.244.000	
2 Avataneo Tommaso	8	108	235	3.400	799.000	399.500	1.997.500	
3 Burzio e Fabaro Maria	8	256						
4 Cittaro Riccardo	9	129				totale		4.241.500

Quadro riepilogativo indennità di occupazione

N. Proprietari	Fg.	particella	superficie	L/mq/anno	Totale/anno
1 Avataneo Giuseppe, Tommaso, Delfino e Francesco	8	107	170	8.500/12 708,33	120.417
2 Avataneo Tommaso	8	108	340	8.500/12 708,33	240.832
3 Burzio e Fabaro Maria	8	256	90	8.500/12 708,33	63.750
4 Cittaro Riccardo	9	129	205	8.500/12 708,33 totale	145.207 570.207

(omissis)

(omissis)

Determinazione della indennità di esproprio a mq dell'area da acquisire

Valore venale a mq. L. 45.000

Somma redditi dominicali rivalutati dell'ultimo decennio riferiti ad un mq. di area L. 170

Totale L. 45.170 Euro 23,33

Pertanto il prezzo di esproprio a mq. per l'area da acquisire ammonta a L. 13.551/Euro 7,00 e L. 22.585/Euro 11,66

Nel caso di cessione bonaria nel corso del procedimento espropriativo e detti importi sono stati così determinati:

L. 45.170: 2 = L. 22.585 x 0,60 = L. 13.551/Euro 7,00

Poichè l'area ha una superficie di mq 636 l'indennità di esproprio può essere così quantificata:

- per cessione bonaria mq 636 x 22.585 = L. 14.364.060/Euro 7.418,42

- per esproprio mq 636 x 13.551 = L. 8.618.436/Euro 4.451,05

Poirino, 12 febbraio 2002

Il Responsabile della Ripartizione Tecnica
P. Becchio

23

Comune di Rosazza (Biella)

Avviso ai creditori (art. 189 del DPR 554/1999) - Interventi di ripristino per danni alluvionali ottobre 2000 - Sistemazione difese spondali e briglie sul torrente Cervo - Sistemazioni di tombature e opere di raccolta e smaltimento acque piovane lungo le strade comunali - Disalveo e ricostruzione Guado in fraz. Pianelli

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'ordinanza ministeriale n. 3090/2000
 Vista la documentazione agli atti di questo Ente.
 Visto il contratto d'appalto in data 20/9/2001 n. 25 di rep.

rende noto

Che l'impresa F.lli D'Ambrosio con sede in Quitengo, Fraz. Fucina ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
 Andrea Zombolo

24

Comune di Sangano (Torino)

Avviso di approvazione piano di recupero

Il Responsabile del Settore

Visto l'art. 41 bis - 6° comma della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Vista la deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2001 di adozione;

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 25/1/2002 di approvazione;

rende noto

Che con le suddette deliberazioni è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Sig.ra Podio Marisa per un intervento da eseguirsi in Sangano via Gino n. 2 a catasto F. 6 particelle n. 187 - 225.

Sangano, 11 febbraio 2002

Il Responsabile del Settore
 Pierangelo Roggero

25

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 dell'11.1.02 - Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa ditta Oasi S.r.l. Declassificazione tratto di strada vicinale e dismissione.

Il Sindaco
 (omissis)

propone

1) di declassificare per le motivazioni di cui in premessa il tratto di strada vicinale delle Quare, secondo quanto meglio evidenziato nell'allegata planimetria;

2) di confermare in esecuzione dell'art. 5 della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 50/2001 l'alienazione alla società Oasi S.r.l. con sede in Milano del sedime di area corrispondente al tratto di strada dismessa pari a mq. 690 contraddistinto in catasto al foglio 73 mappale 816 per mq. 190 e mappale 815 per mq. 500 come risultanti da frazionamento tipo acquisito agli atti, verso corrispettivo di L. 24.220.000 pari a Euro 12.508,58, da introitarsi ad apposita risorsa stanziata in bilancio;

3) di rettificare conseguentemente in esecuzione al frazionamento tipo approvato dall'Agenzia del Territorio di Vercelli l'art. 5 della convenzione mediante aggiornamento della superficie da "mq. 685" a "mq. 690" e del prezzo da "Lire 24.045.000" a "Lire 24.220.000, pari a Euro 12.508,58", apportando le conseguenti variazioni;

4) di comunicare copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L.R. 86/1996;

5) di dare atto che il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente agli atti a corredo e schema di convenzione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle Sesia per 30 giorni dal 27/11/2001, senza che nei termini stabiliti siano state presentate osservazioni o opposizioni;

6) di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

26

Comune di Sestriere (Torino)

Adozione variante piano particolareggiato A5 PP di Piazza Agnelli

Con deliberazione di C.C. n. 2 del 5 febbraio 2002, è stata adottata variante al Piano Particolareggiato Area A5 (Piazza Agnelli).

Presso la Segreteria del Comune, per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 7 febbraio 2002, sono depositati gli elaborati relativi alla variante suddetta, unitamente alla deliberazione di adozione.

Chiunque può prenderne visione nelle ore di ufficio.

Eventuali osservazioni e proposte, da chiunque formulate, nel pubblico interesse, devono essere presentate in originale e tre copie, anche munite di supporti esplicativi, al Comune nelle ore d'ufficio entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e cioè a partire dal 10 marzo e non oltre le ore 16,00 del 9 aprile 2002.

Sestriere, 7 febbraio 2002

Il Responsabile
 Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica
 Massimo Rigat

27

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Bando di concorso generale n. 4, indetto ai sensi della L. 46/95 e s.m.i, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili per risulta od ultimati nel periodo

do di efficacia della graduatoria nel Comune di Settimo Torinese

Possono partecipare al seguente Bando coloro che abbiano la residenza o prestino attività lavorativa in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 6 e precisamente: Settimo Torinese, Leini, Lombardore, San Benigno C.se, Volpiano.

I partecipanti al presente Bando di concorso devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 della L.R. 46/95 e s.m.i.

Le domande di partecipazione al Bando, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Settimo T.se e gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale n. 6, devono essere presentate presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Settimo T.se dal 4 Marzo 2002 ed entro il termine tassativo delle ore 12,00 del giorno 19 Aprile 2002.

Settimo Torinese, 30 gennaio 2002

Il Direttore del Settore
Servizi alla Persona
Anna Boeri

28

Comune di Vernante (Cuneo)

Avviso determinazione indennità provvisoria esproprio

Il Sindaco

Visto l'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif.

rende noto

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 1.2.2002 si è provveduto a determinare l'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per i lavori di riqualificazione ambientale aree urbane Intervento I.

- che copia del suddetto provvedimento viene notificata agli espropriandi nelle forme di Legge per gli adempimenti di cui all'art. 12 Legge 865/1971.

Vernante, 14 febbraio 2002

Il Sindaco
Sebastiano Bassignano

29

Comune di Vezza d'Alba (Cuneo)

Piano regolatore generale comunale 1ª variante parziale - avviso di deposito

Il Vicesindaco

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 11.2.2002, di adozione della prima Variante Parziale al P.R.G.C.

Avvisa

Che a norma dell'art. 17 - comma 7 - Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., la suddetta deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale unitamente agli elaborati della Variante e pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, precisamente dal 12/2/2002 al 13/3/2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi.

Vezza d'Alba, 12 febbraio 2002

Il Vicesindaco:
Marco Grasso

30

Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Servizio

ai sensi per gli effetti dell'art. 189, del D.P.R. del 21/12/1999 n. 54, sui lavori pubblici;

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di costruzione tronco di fognatura in zona P.I.P. ditta Sicas Asfalti dei Geom. Allasia Ezio Chiavassa Mauro & C. S.n.c. ditta con sede in Monasterolo di Savigliano Via Scarnafigi n. 26, Cassa Edile 1228, ultimato i lavori il 10/11/2001 in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune Istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar San Costanzo, 7 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Biglione

31

Comune di Viola (Cuneo)

Avviso ai creditori ai sensi dell'articolo 189, D.P.R. 554/99 - Costruzione rete di metanizzazione Valle Mongia. Tratto Scagnello-Viola (contratto rep. 447 in data 29/5/1995)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto

Che l'impresa Bianchino S.a.S., con sede in Ceva, Strada Battifollo, 54 ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Viola, 7 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gian Marco Maestro

32

Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Astigiani - Asti

Estratto del bando per la erogazione di indennità per la costituzione di vincolo su piante di particolare valore ambientale all'interno della riserva naturale speciale della Val Sarmassa (approvato con D.G.E. n. 7-82 del 12.11.2001)

Regione Piemonte
Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Astigiani
Via S. Martino, 5 - 14100 Asti

Tel. 0141/592091 - Fax 0141/593777
e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it
http://www.parchiastigiani.it

Questo Ente ha approvato i criteri per l'individuazione delle piante legnose di particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico e li ha attuati nel progetto "Salvaguardia degli ecosistemi forestali della Val Sarmassa".

Tale progetto prevede l'individuazione di piante (specie autoctone con diametro superiore ai 30 cm.) di particolare valore ambientale da sottoporre a vincolo di non abbattimento e non danneggiamento, con erogazione di un importo a titolo di indennità.

Pertanto

si invitano

i legittimi proprietari di fondi siti all'interno della Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa (Comuni di Incisa Scapaccino, Vaglio Serra e Vinchio) su cui insistono piante di particolare interesse ambientale, a valutare l'opportunità di presentare domanda per la costituzione del vincolo di non abbattimento e non danneggiamento, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2002 e secondo le modalità e secondo gli schemi di domanda e di contratto allegati al bando integrale.

Il bando integrale potrà essere richiesto alla Sede Operativa dell'Ente in Vinchio (AT) - P.zza Vercelli n. 1, nella giornata di martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per informazioni si prega di fare riferimento ai seguenti numeri telefonici: 0141/950237 - 0141/644714 - 339/5033894, contattando l'Istruttore di Area di Vigilanza, signor Francesco Ravetti.

Asti, 1 febbraio 2002

Paolo Capello

33

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1140/80828 del 27.9.2001. Domanda (Prot. n. 10106 del 30.7.1997) della Ditta Bertolotti Aldo, Bertolotti Luigi, Ghezze Maria, Bertolotti Mario, Bertolotti Giuseppe per rin-

novo, subingresso quota parte ed aumento del comprensorio irriguo nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Rio Gattolero in Comune di Casale Monferrato

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo, subingresso quota parte e aumento del comprensorio irriguo della concessione di derivazione d'acqua dal Rio Gattolero in Comune di Casale Monferrato ad uso irriguo a favore della Ditta Bertolotti Aldo, Bertolotti Luigi, Ghezze Maria, Bertolotti Mario, Bertolotti Giuseppe.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1.4.1998, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione, nella misura massima di mod. 0,5 (l/s 50) e media di mod. 0,28 (l/s 28).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 23.11.2000, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il Concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 1.4.2000 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 20 l/s. fino al 31.12.2004 e di 50 l/s. dal 1.1.2005.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del Suolo - Via - Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Gattolero.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

34

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1342/96480 del 16.11.2001 - Domanda (Prot. n. 8621 del 2/7/97) della Ditta Tartara Francesca per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Alessandria

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida in Comune di Alessandria ad uso irriguo a favore della Ditta Tartara Francesca.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di mod. 0,43 (l/s 43) e media di mod. 0,14 (l/s 14).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 16.2.2001, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:
- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale il canone stabilito nella misura di legge;
- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 1300 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del suolo - Via - Protezione civile
Ing. Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

35

Provincia di Alessandria

D.D. 4 febbraio 2002 n. 70 - L.R. 9/8/1989 n. 45 - Autorizzazione all'Ente Provincia di Alessandria - Ufficio Tecnico - Settore LL.PP - Viabilità 3, Modificazione e trasformazione di uso del suolo nei Comuni di Orsara Bormida e Morsasco (AL) per lavori di ammodernamento della SP 202 "di Morsasco" tra le progr. Km 0+000 e Km 0+950

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

36

Provincia di Asti

Notizia di avvenuta redazione del Piano Territoriale della Provincia di Asti, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della L.R. 56/77

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è stato predisposto dalla Giunta Provinciale con D.P.G. n. 4993 del 30.1.2002.

Chiunque potrà prendere visione degli elaborati presso la Segreteria dell'Area Infrastrutture e Territorio della Provincia di Asti, in orario di ufficio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dalla data della presente pubblicazione decorrono 60 gg. effettivi durante i quali chiunque potrà presentare eventuali motivate osservazioni medesime è fissato nel giorno 21.5.2002.

37

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2169 in data 17 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 maggio 2001 dal Sig. Carlo Lazzerini, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Carlo Lazzerini (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Cavaglià (Foglio n. 10, mappale n. 18), moduli max 0,03 (lt/sec. 3) e medi 0,02 (lt/sec. 2) d'acqua da utilizzare per irrigazione impianto florovivaistico, senza obbligo di restituzione delle colature.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell'annuo canone di L. 6.381= (euro 3,30), pari al minimo ammesso e dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di L. 6.458= (euro 3,34), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 922 di Rep. in data 15 maggio 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano

38

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2170 in data 17 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 dicembre 2000 dai Sigg.ri Lanari Luca e Lanari Davide, in qualità di Soci titolari della ditta "Vivai Lanari Paolo s.s.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Vivai Lanari Paolo s.s." (omissis), la concessione di derivare dalle falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Valdengo, moduli max 0,018 (lt/sec. 1,8) e medi 0,0026 (lt/sec. 0,26) d'acqua da utilizzare per irrigazione impianto florovivaistico, senza obbligo di restituzione delle colature.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, ai sensi dell'art. 11 - comma 6 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del corrispondente canone in ragione di L. 6.381= (euro 3,30) annue, pari al minimo ammesso e dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di L. 6.458 (euro 3,34), pari al minimo ammesso, ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Di dare atto che il canone demaniale annuo sopra indicato è stato determinato applicando la triplicazione dell'importo base, ai sensi dell'art. 23 - comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 921 di Rep. in data 18 maggio 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia

per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano

39

Provincia di Cuneo

Strada provinciale n. 12 "Fondovalle Tanaro" Tronco: Bastia - Lesegno - interventi urgenti per il completamento e la messa in sicurezza (ordinanza n. 2855 addì 1.10.1998 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile) - Progetto definitivo per il completamento del tratto Ponte Castellaro - Bivio S.P. n. 296 per Roccacigliè - Provvedimento autorizzativo a seguito della Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2001

Visti

- l'art. 7 della Legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.
- l'art. 14 e segg. della Legge 7.8.1990, n. 241
- gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 della Legge 24.11.2000 n. 340
- l'ordinanza n. 2855 addì 1.10.1998 del Ministro dell'Interno - Delegato al Coordinamento della Protezione Civile.

Premesso

- che nell'ambito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 31 luglio 2001 presso la Provincia di Cuneo - Corso Nizza 21 Cuneo -, gli Enti ed Amministrazioni interessate si sono espresse favorevolmente sul progetto preliminare "Strada Provinciale n. 12 "Fondovalle Tanaro" Tronco: Bastia - Lesegno - Progetto per il completamento del tratto ponte Castellaro - Bivio S.P. n. 296 per Roccacigliè";

- che con nota n. 11397 DT del 26 novembre 2001, la Provincia di Cuneo, ai sensi dell'ordinanza n. 2855 addì 1.10.1998 del Ministro dell'Interno - Delegato al Coordinamento della Protezione Civile -, ha convocato per il giorno 21 dicembre 2001 alle ore 10,00, presso la Sala Giolitti della Provincia di Cuneo - C.so Nizza 21, una Conferenza dei Servizi ai sensi della vigente normativa;

- che gli elaborati del progetto definitivo relativo all'intervento da realizzare sono stati contestualmente inviati a tutti gli Enti interessati ai fini dell'esame di competenza;

- che la Provincia di Cuneo, ha provveduto agli adempimenti previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90, relativamente all'informativa ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento, mediante pubblicazione di apposito avviso del procedimento su quotidiani e settimanali a diffusione nazionale e locale;

- che la Provincia di Cuneo, ha provveduto agli adempimenti previsti, con richiesta, ai Comuni di Niella Tanaro e Roccacigliè, in data 23 agosto

2001, di pubblicare apposito avviso presso il proprio albo pretorio;

Visto

- l'unanimità delle espressioni favorevoli degli Enti ed Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, come riportato nei pareri resi nella conferenza e formanti parte integrante del verbale, che altresì risultano positivi i pareri trasmessi a questa Provincia dagli enti ed amministrazioni prima della conferenza dei servizi, il parere favorevole del Ministero della Difesa addì 21/12/2001

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 947 del 18 dicembre 2001, che approva il progetto definitivo di cui in epigrafe;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Roccacigliè n. 42 del 5 dicembre 2001, che approva il progetto definitivo di cui in epigrafe;

- la deliberazione della Giunta Comunale di Niella Tanaro n. 63 dell'11 dicembre 2001, che approva il progetto definitivo di cui in epigrafe;

- la nota n. 12323 D.T., in data 24.12.2001, con la quale questa Provincia, ha trasmesso, a tutti gli enti ed amministrazioni interessati, sia presenti che assenti alla conferenza, copia del verbale della Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2001, contestualmente ha richiesto ai Comuni di Niella Tanaro e Roccacigliè la pubblicazione all'Albo Pretorio, dello stesso verbale, in adempimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 circa la pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

- che le pubblicazioni all'Albo Pretorio: del Comune di Niella Tanaro sono avvenute dal 4.1.2002 al 13.1.2002, del Comune di Roccacigliè sono avvenute dal 5.1.2002 al 14.1.2002, della Provincia di Cuneo sono avvenute dal 4.1.2002 al 18.1.2000, tutte senza osservazioni;

Considerato

che non sono pervenute a questa Provincia, impugnazioni da parte degli enti ed amministrazioni risultanti assenti alla conferenza di servizi, circa le determinazioni adottate ai sensi dell'ordinanza n. 2855 addì 1.10.1998 del Ministro dell'Interno - Delegato al Coordinamento della Protezione Civile e della normativa vigente, e per gli effetti,

autorizza

La realizzazione delle opere in oggetto indicate, richiamando nel contempo l'osservanza di tutte le prescrizioni espresse dalle amministrazioni ed enti interessati, sulla scorta degli acclusi elaborati progettuali che, unitamente al verbale, ed agli altri atti della conferenza dei servizi, formano parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza.

La Provincia provvede alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa vigente in materia.

Il Responsabile
del Procedimento
Andrea Gastaldi

Il Presidente
Giovanni Quaglia

40

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" Derivazione n. 5114 - Fiume Tanaro - Comune di Farigliano - Consorzio Irriguo Prella - Istanza 11.6.93

Con determinazione dirigenziale n. 34 del 10.9.98 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 11.6.93, alla Ditta suddetta di derivare dal Fiume Tanaro mod. max 0,50 (l/s 50) da prelevare per ore 16 ogni turno di giorni 8, corrispondenti ad una portata continua di moduli 0.022 (l/s 2.2) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 12 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione concedente, senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. Il concessionario renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente di qualsiasi molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 21.9.98 al n. 12248 serie 3°. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 22 marzo 2001

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

41

Provincia di Novara

Assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi: taxi e di noleggio con conducente svolti con autovettura, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24.1.2000 n. 3. Graduatoria

Idonei per essere ammessi al contributo:

Cordova Valeriano - Novara - via Gibellini, 71;

Apostolo Rosanna - Bellinzago - vicolo Apostolo, 9;

Cardinali Selino - Garbagna Novarese - via Papa Giovanni XXIII, 37;

S.A.F. S.a.s. con sede in Cressa via Novara, 12;

Non idonei per essere ammessi al contributo:

Crivelli Mario Angelo - Novara - Corso della Vittoria, 29;

Bacchetta Rita (Taxi Driver 2000) - Inverio - Reg. Monticelli, 5/c.

Entro il termine di trenta giorni successivi alla fine della pubblica all'Albo Pretorio della Provincia di Novara, gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia stessa, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, emessa entro il 31 dicembre del 2001, per l'acquisto della nuova autovettura per la quale è stato chiesto il contributo, in originale o in copia conforme.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Gestione Autolinee della Provincia di Novara - telefono 0321 - 378277.

Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Dirigente
Luigi Iorio

42

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 13-24561/2002 in data 4.2.2002. Prat 21/98. Costruzione della strada di collegamento tra la S.p. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (II° tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74). Legge 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazione delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Chiaverano e necessari ai lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.P. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (II° tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74)

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Chiaverano e necessari ai lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.P. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (II° tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74) sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all'Ente espropriante:

1) - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione vo-

lontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l'indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s'intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Chiaverano.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 febbraio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

43

Provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione estratto del decreto del Ministero Lavori Pubblici - Direzione generale della difesa del suolo emanato di concerto con il Ministero delle Finanze Dipartimento Territorio - Direzione centrale del demanio n. 10640 del 2.11.2000

(omissis)

decreta

Art. 1

Il presente decreto sostituisce i DMM. Di riconoscimento n. 337 - 338 - 339 - 340, indicati in premessa ed annullati dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 79/93.

Art. 2

E' riconosciuto al Comune di Gattinara il diritto di derivare dalla Roggia Comunale di Gattinara, in Comune di Romagnano Sesia, la portata massima di moduli 22 e media di moduli 20 nella stagione irrigatoria estiva (dal 16 marzo al 30 settembre di ogni anno) e la portata massima di moduli 22 e media di moduli 17 in quella invernale (dal 1 ottobre al 15 marzo) per un comprensorio irriguo di ettari 2.912.

Art. 3

E' riconosciuto all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia il diritto di derivare dalla Roggia Marchionale di Gattinara, in Comune di Gattinara (VC), la portata massima di moduli 71,5 e media di moduli 65 durante la stagione irrigatoria estiva e la portata massima di moduli 5 durante la stagione invernale per un comprensorio irriguo di ettari 7.580.

Art. 4

E' riconosciuto al Comune di Lenta il diritto di derivare, dalla Roggia Comunale di Lenta, in Comune di Ghemme (NO), la portata massima di moduli

8.5 e media di moduli 8 durante la stagione irrigatoria estiva e la portata massima di moduli 8,5 e media di moduli 6 nella stagione invernale per un comprensorio irriguo di ettari 603.

Art. 5

E' riconosciuto al Condominio Roggia Mora, titolare dei diritti della Roggia stessa - in comproprietà tra la Agamium Energetica S.p.A. per 6/10 e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Est Sesia per 4/10 il diritto di derivare, dalla Roggia Mora, in Comune di Prato Sesia (NO), la portata massima di moduli 120 nella stagione irrigatoria estiva e di moduli 123,26 nella stagione irrigatoria invernale, con una portata media utile di moduli 80 per entrambi i periodi suddetti per un comprensorio irriguo di ettari 7.500.

Art. 6

E' approvata la convenzione in data 18 giugno 1975 tra i titolari delle utenze dal Fiume Sesia, di cui ai succitati decreti ministeriali di riconoscimento, concernente il riparto e le modalità di derivazione delle acque nei casi di limitate disponibilità idriche del Sesia. Detta ripartizione è altresì riportata nelle premesse del presente decreto e ad essa i concessionari sono tenuti ad attenersi.

Art. 7

Le concessioni di cui agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 del presente decreto sono rinnovate dal 1.2.1987 (data di scadenza delle originarie concessioni ora rettificata) per una durata di quaranta anni, a norma del D.L.vo n. 152/1999, ed avranno scadenza in data 3.1.2027, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 20.5.1997 rep. n. 6, che si approva salvo nella parte relativa alla durata di concessione (art. 11 pag. 13) che viene modificata in anni quaranta in luogo di settanta. Al termine della concessione si applicheranno le norme di cui agli artt. 28 e 29 I comma del T.U. n. 1775/33, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per quanto concerne il rinnovo o, in mancanza il passaggio delle opere in proprietà dello Stato.

Art. 8

I concessionari corrisponderanno alle Finanze dello Stato, di anno in anno, a decorrere dal 1 gennaio 2001, anche se non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia, il canone dovuto a norma dell'art. 18, lett. a) della legge n. 36/1994.

Pertanto, l'importo annuo da corrispondere per ciascuna derivazione, conteggiato in base alla portata media estiva in ragione di lire 74.561 a modulo, è così determinato:

- Roggia Mora: lire 5.964.880 per complessivi moduli 80;
- Roggia Comunale di Gattinara: lire 1.491.220 per moduli 20;
- Roggia Marchionale di Gattinara: lire 4.846.465 per moduli 65;
- Roggia Comunale di Lenta: lire 596.488 per moduli 8.

Detti canoni verranno aumentati di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione programmato per ciascun triennio.

Estratto del disciplinare di concessione Rep. n. 6 del 20.05.1997

Art. 7

Condizioni particolari e manutenzione delle opere

Tutte le opere necessarie a tradurre le portate derivate dai corsi d'acqua alimentatori sino ai luoghi d'impiego sono a carico degli Enti concessionari, che dovranno pertanto eseguire la manutenzione delle stesse in modo lodevole e comunque tale da evitare qualsiasi danno alle proprietà limitrofe (per esondazione o infiltrazione d'acqua, per franamenti delle sponde, ecc.) tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque molestia o pretesa di terzi in relazione all'acqua concessa e alle opere relative.

Gli Enti concessionari saranno pure tenuti al puntuale rispetto della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 42 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, così come modificato ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12/7/1993 n. 275, e di tutte le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dagli Uffici competenti.

In particolare, i Concessionari dovranno provvedere a mantenere in efficienza le opere di presa dal Fiume Sesia, così come descritto nelle relazioni tecniche e negli altri allegati al presente disciplinare.

Il Condominio della Roggia Mora e l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia, per riuscire a praticare le derivazioni della Roggia Mora dal fiume Sesia e successivamente dai Torrenti Agogna e Terdoppio, continueranno a provvedere - così come per il passato e ogniquale volta sia necessario - alla manutenzione delle traverse fisse situate negli alvei dei rispettivi corsi d'acqua pubblici.

Lo stesso dicasi per l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per la Roggia Marchionale, il Comune di Gattinara per la Roggia Comunale e il Comune di Lenta per la Roggia Comunale.

I Concessionari sono inoltre tenuti a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che la competente Autorità di Bacino eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art. 3 lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Gli stessi sono peraltro tenuti al rispetto, sempre senza alcun indennizzo, delle previsioni del piano di bacino previsto dalla medesima legge 183/1989.

Art. 8

Garanzie da osservare

Saranno eseguite e mantenute a carico dei titolari di ciascuna delle anzidette Rogge, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Sesia, in dipendenza del presente rinnovo, anche se il bisogno di dette opere venisse accertato in seguito.

Vercelli, 27 dicembre 2001

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta

Regione Piemonte - Direzione opere pubbliche - settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

Avviso R.D. 25.7.1904 n. 523 art. 97. Ditta Minacci S.r.l.

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda della Ditta Minacci S.r.l. - Via Fonderia 15/17 - Villadossola (VB) per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dell'alveo del Torrente Anza nei Comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte (VB).

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utili di deflusso;

Visto il R.D. 25.7.1904, art. 97, la legge 18.5.1989 n. 183, la legge 5.1.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 dell'11/12/97 e n. 18 del 26/4/01, la DGR n. 44-5084 del 14/1/02;

Dispone

Che la domanda suddetta, corredata da una tavola di disegni redatti dalla Ditta in argomento sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza, viene pubblicata, per otto giorni consecutivi anche all'Albo Pretorio dei Comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo da L. 20.000= (euro 10,33), potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania e Via Romita n. 13 bis - Domodossola.

Il Responsabile del Settore Vicario
Giovanni Ercole

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**

✂-----

Mittente: _____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.